SCHOLARS AT RISK
ITALY SECTION

LINEE GUIDA

per l'accoglienza sul territorio italiano di studiosi/e a rischio

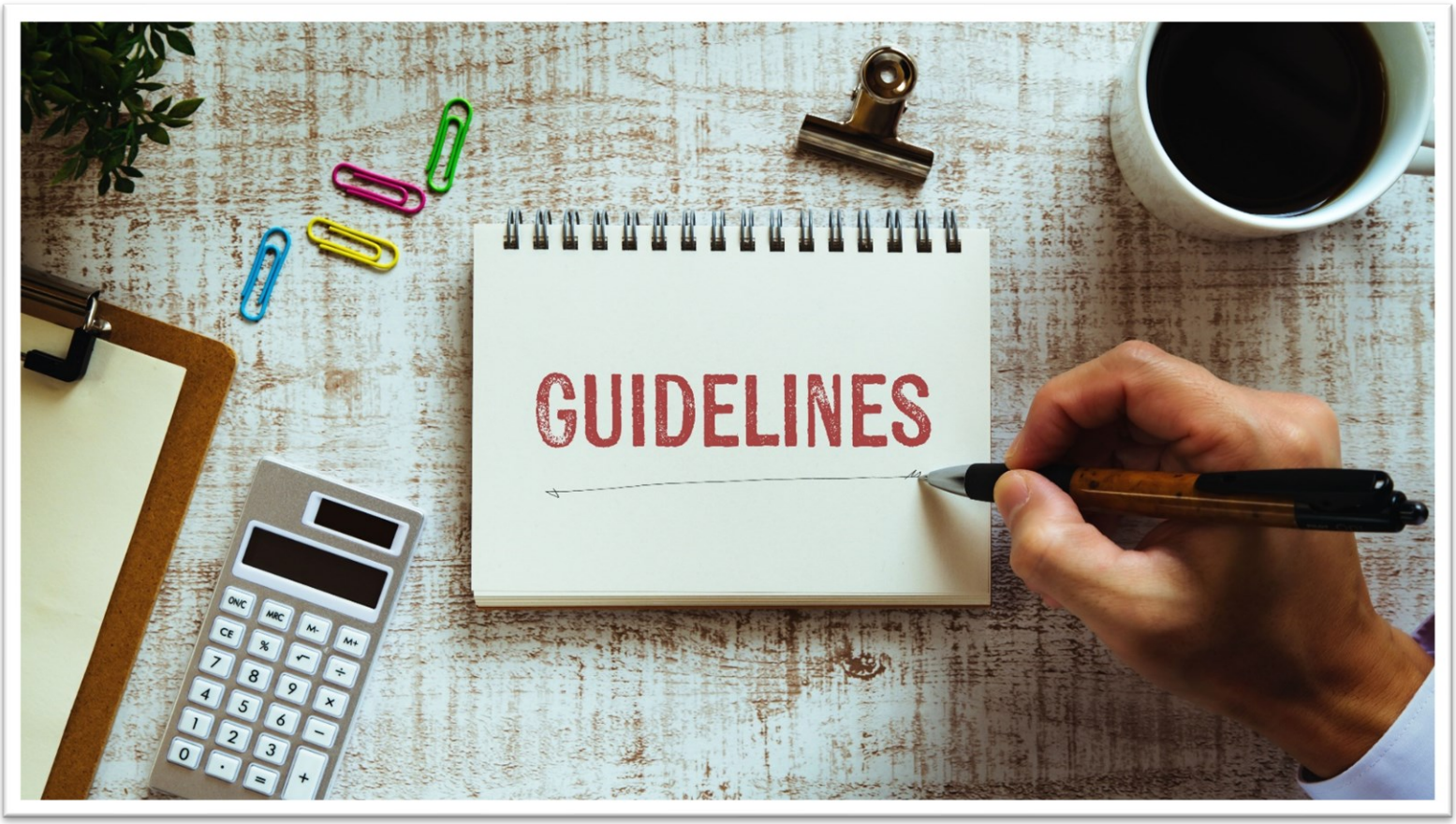

Versione 2.0 – Anno 2025

INDICE

INTRODUZIONE 4
Il Network SAR - Scholars At Risk 5
1. IL PANORAMA INTERNAZIONALE E NAZIONALE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE 6
a) Programma PAUSE: Francia 6
b) Programme Philipp Schwartz (PSI) and Alexander von Humboldt Foundation (AvH) 6
c) EDUFI-Finlandia 6
d) CARA-Regno Unito 7
e) Scholar Rescue Fund – Institute for International Education (SRF-IIE) 7
f) Progetto SAFE 7
g) Italia 8
2. INTRODUZIONE ALLE NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'INGRESSO IN ITALIA (pre e post arrivo) 9
2.1 Normativa di riferimento 9
2.2 La procedura di ingresso in Italia 11
2.3 Ingresso e soggiorno in Italia per motivi ricerca (Art. 27ter, D.lgs. 286/98 e succ. mod.) 13
2.3.1 Nulla Osta per ricerca 15
2.3.2 Visto per attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie 16
2.4 Il Visa Information System 16
2.5 Codice Fiscale - CF 16
2.6 Assicurazione sanitaria 17
2.7 Il permesso di soggiorno 19
2.7.1 Permesso di soggiorno per ricerca 19
2.7.2 L'Accordo di integrazione 20
2.8 Ingresso in Italia di ricercatori extra-UE in possesso di permesso di soggiorno di un altro Paese Schengen 21
2.9 Rinnovo del permesso di soggiorno 21
2.10 Conversioni del Permesso di soggiorno 22
Conversione da permesso di soggiorno per studio a permesso di soggiorno per ricerca 22
Conversione da permesso di soggiorno per ricerca a permesso di soggiorno per attesa occupazione 22
Conversione da permesso di soggiorno per ricerca a permesso di soggiorno per lavoro 22
2.11 I Centri per l'impiego 22
2.12 Il diritto alla protezione internazionale 23
2.13 Ricongiungimento familiare 26
3. STRATEGIE DI MENTORING AMMINISTRATIVO E ACCADEMICO E INSERIMENTO NELLA COMUNITÀ NAZIONALE E LOCALE 27
3.1. Mentoring: una figura istituzionale 27
3.2 Mentoring accademico: Referente specifico/a SAR e Mentor accademico/a di Dipartimento 28
3.3 Mentoring sociale 30

3.4 Mentoring: un approccio olistico 30
3.5 Mentoring amministrativo 31
4. SICUREZZA E PRIVACY 33
Aspetti che coinvolgono il/la tutor accademico/a 34
Aspetti che coinvolgono il/la moderatore/trice dell'evento 34
Aspetti che coinvolgono il pubblico 34
Considerazioni specifiche per gli eventi online 34
5. CASI PARTICOLARI DI ACCOGLIENZA 36
5.1 Università di Padova 36
5.2 Università di Verona 37
6. LA PROSPETTIVA DI LUNGO PERIODO NELL'ACCOGLIENZA 39
6.1 Tornare, prolungare o partire? 39
7. CONTATTI 40

INTRODUZIONE

Il presente documento, nella sua prima stesura e nella presente revisione è stato messo a punto dal Gruppo di Lavoro "Accoglienza e Formazione" della Rete SAR Italia.
Offre indicazioni utili per l'accoglienza e il supporto amministrativo e accademico degli/le studiosi/e a rischio accolti nelle Università italiane.
Il documento si propone di: delineare le procedure amministrative generali, che sono necessarie per creare le condizioni di base dell'accoglienza dello/a studioso/a in Italia; stabilire i requisiti minimi da parte delle strutture ospitanti; sottolineare, nell'accompagnamento degli/le studiosi/e il ruolo e l'importanza dell'attività di 'mentoring' volta a favorire il loro inserimento nella comunità scientifica, con un'attenzione specifica a tutelarne la privacy e la sicurezza; delineare i percorsi da intraprendere, per supportarli/le nella ricerca di nuove opportunità lavorative ed infine riportare casi concreti di best practices, quale utile spunto per altri Atenei.
Le indicazioni riportate in materia di procedure amministrative si basano sulle normative vigenti a livello nazionale e non si addentrano nelle procedure specifiche adottate dai singoli Atenei e Centri di Ricerca e dagli Enti territoriali regionali/provinciali. Per queste ragioni si incoraggia ogni Istituzione di integrare il presente documento con le prassi e le procedure adattate alla realtà locale.
Il presente documento è articolato in sette sezioni, che seguono una sezione introduttiva sulla Rete SAR.
Nella sezione intitolata "*Il panorama internazionale e nazionale dei Programmi di protezione*", si intende offrire un quadro dei Programmi di protezione in atto in altri contesti internazionali, La sezione termina poi con un focus sulla situazione italiana.
Nella sezione 2, intitolata "*Introduzione alla normativa di riferimento e procedure amministrative per l'ingresso in Italia (pre e post arrivo)*" si delineano, invece, le procedure amministrative finalizzate all'ottenimento dei visti, al permesso di soggiorno, al ricongiungimento familiare, nonché all'eventuale richiesta di protezione internazionale. Sono descritti anche i documenti richiesti ai/le cittadini/e extra UE per l'ingresso e il soggiorno in Italia per lo svolgimento di attività di ricerca.
La sezione 3 "*Strategie di mentoring amministrativo e accademico e inserimento nella comunità nazionale e locale*" affronta il tema dell'inclusione della/o studiosa/o nella comunità universitaria sia attraverso la figura di un/a mentore amministrativo/a che di un/a tutor scientifico/a. L'importante questione della privacy e della sicurezza viene discussa nella sezione 4, dove si sottolinea l'importanza di discutere con lo/a studioso/a eventuali problemi/dubbi legati alla partecipazione ad eventi pubblici (scientifici o divulgativi) e alle misure precauzionali da adottare.
Nel documento si è ritenuto di introdurre una nuova sezione, la Sezione 5, intitolata "*Casi particolari di accoglienza*", dedicata alla descrizione di casi di accoglienza, che non hanno seguito l'iter di accoglienza normalmente previsto, che si ritiene utile riportare in questo documento, perché fungano da guida anche per altri Atenei, che si cimentano nell'accoglienza degli/le studiosi/e a rischio.
La prospettiva di lungo periodo, affrontata nell'omonima sezione 6 "*La prospettiva di lungo periodo*" pone sempre al centro della riflessione il tema del periodo successivo alla scadenza delle borse e di quali azioni, consentite dalla scarsa normativa nazionale in materia, poter mettere in campo.

Il Network SAR - Scholars At Risk

La Rete internazionale SAR - Scholars At Risk è stata fondata nel 1999 all'Università di Chicago, per promuovere la libertà accademica e proteggere studiosi in pericolo di vita o la cui attività lavorativa è stata severamente compromessa.
SAR lavora in collaborazione con le Università aderenti alla Rete, per offrire supporto nell'analisi delle situazioni di rischio degli studiosi: fornisce anche una lista di studiosi/e, accuratamente selezionati/e e interessati/e ai programmi di protezione, supporta l'Ateneo ospitante nella fase di selezione e di monitoraggio, supporta, inoltre, gli studiosi nelle richieste di certificazione delle situazioni di rischio.
Nei casi in cui lo/a studioso/a ospitato non è ancora certificato/a SAR, gli Atenei e gli Istituti di ricerca possono chiedere a SAR International di valutare le sue reali condizioni di rischio ed eventualmente produrre la certificazione in tempi brevi.
Le richieste di protezione sono gestite dal SAR Protection Office (New York University), che valuta le reali condizioni di rischio degli/le studiosi/e attraverso un comitato apposito, sulla base di una serie di parametri, tra cui il periodo di permanenza dello studioso al di fuori dal proprio Paese.
Qualora sussistano le condizioni di rischio SAR rilascia la certificazione allo/a studioso/a. La procedura può richiedere poche settimane o, invece, alcuni mesi, a seconda della documentazione presentata e delle casistiche.
Nel caso in cui l'ateneo decida di richiedere l'attestazione di rischio rilasciata da SAR come requisito di accesso ad un bando di selezione, è necessario prendere contatto con il SAR Protection Office della sede di New York. Viste le tempistiche descritte sopra, tale passaggio può risultare fondamentale per permettere al/la ricercatore/trice interessato/a di ottenere l'attestazione di rischio in tempi utili, per presentare domanda al bando di selezione.
In alcuni casi lo/a studioso/a a rischio può preferire di non essere certificato/a come tale, per non attirare ulteriore attenzione su di sé, sul suo lavoro e sulla sua famiglia. In questo caso sono gli Atenei e gli Istituti di ricerca che, autonomamente rispetto a SAR internazionale, si assumono la responsabilità non richiedendo alcuna certificazione.
È importante chiarire che SAR non finanzia direttamente o co-finanzia borse per studiosi/e a rischio. Le borse restano a totale carico dell'Ateneo ospitante, che può avvalersi di eventuali co-finanziamenti da altre fonti. SAR mette comunque a disposizione dell'Ateneo ospitante e dello/a studioso/a ospitato/a un contributo per sostenere le spese di trasferimento e altre spese necessarie al primo periodo di inserimento nel nuovo contesto.

Contatti presso SAR International

Sarina Rosenthal, *Manager, Scholar Placement, Protection Services*:

scholarsatrisk@nyu.edu

Rose Anderson, *Director, Protection Services*:

ra2303@nyu.edu

Per ospitare uno studioso a rischio, tra quelli segnalati da SAR International, scrivere a:
hostingatSAR@nyu.edu

1. IL PANORAMA INTERNAZIONALE E NAZIONALE DEI PROGRAMMI DI PROTEZIONE

La rete internazionale SAR partecipa in tutto il mondo a numerosi programmi di protezione e advocacy e a programmi in difesa della libertà accademica e di pensiero. Tuttavia, oltre a SAR, anche altri istituti, organizzazioni e network offrono programmi rivolti agli studiosi a rischio: per es. IIE-*Scholar Rescue Fund (IIE-SRF*) e il *Council for At Risk Academics (CARA*), che mettono a disposizione anche supporti economici per gli Atenei e gli Istituti di ricerca intenzionati ad istituire borse dedicate a studiosi/e a rischio. Alcuni programmi sono promossi attraverso un co-finanziamento tra enti pubblici e privati (Francia, Germania e Finlandia), altri attraverso organizzazioni private (Stati Uniti e Regno Unito).

Delineiamo di seguito alcune informazioni di base di questi Programmi, rimandando alle pagine web dei singoli programmi per maggiori informazioni.

a) Programma PAUSE: Francia

Il *Programme d'Aide à l'Accueil en Urgence des Scientifiques en Exil* (Programma nazionale per l'aiuto urgente e l'accoglienza degli scienziati in esilio) è il frutto di un accordo siglato nel 2017 tra il Ministero dell'Istruzione Superiore, la Ricerca e l'Innovazione (MESRI), il Collège de France, il Coordinamento delle Università Francesi e la Cancelleria dell'Università di Parigi. PAUSE offre un cofinanziamento del 60% alle Istituzioni e ai Centri di ricerca francesi, che desiderano ospitare studiosi/e titolari di protezione internazionale e/o in possesso della certificazione di rischio emessa da SAR.
Maggiori informazioni al link:
https://www.programmepause.fr/en/

b) Programme Philipp Schwartz (PSI) and Alexander von Humboldt Foundation (AvH)

Il Programma PSI-AvH è stato istituito nel 2015 grazie ad un accordo fra il Ministero degli Affari Esteri della Germania (Federal Foreign Office) e la Fondazione Humboldt e con il supporto esterno di Fondazioni private. Le Università richiedono il finanziamento per borse triennali (2+1) dell'importo di 3.500 euro mensili, con un'integrazione di € 20.000 complessivi erogati in favore dell'Istituzione ospitante per ogni studioso/a ospitato/a. La valutazione delle domande è fatta da un Comitato di selezione indipendente della Humboldt Foundation.
Maggiori informazioni al link:
https://www.humboldt-foundation.de/en/apply/sponsorship-programmes/philipp-schwartz-initiative

c) EDUFI-Finlandia

Il programma EDUFI è stato istituito nel 2017 grazie ad un accordo tra il Ministero Finlandese per l'Istruzione e la Cultura, Scholar Rescue Fund (SRF) e l'Istituto Internazionale per l'Educazione (IIE), gli ultimi due con sede negli Stati Uniti, che offrono un co-finanziamento. Il supporto disponibile del programma per un/a singolo/a studioso/a è di circa 50.000 USD all'anno, di cui IIe-SRF sostiene USD 25.000/anno e EDUFI € 1.500/mese + € 5.000 di indennità di insediamento (opzionale). Il programma è aperto agli/le studiosi/e residenti in qualsiasi Paese che soddisfino i criteri di ammissibilità del programma. Lo/la studioso/a da finanziare attraverso il programma deve richiedere l'iscrizione nell'elenco dei/le potenziali beneficiari/e di sostegno da parte di IIE-SRF.
Maggiori informazioni al link:
https://www.oph.fi/en/programmes/partnership-iie-scholar-rescue-fund

d) CARA-Regno Unito

Il *Council for At Risk Academics* (CARA) è un'organizzazione no-profit fondata nel 1933 dai più importanti accademici e scienziati britannici e conta oggi la collaborazione del 75% degli Atenei britannici. Le borse CARA sono **co-finanziate sia da CARA che dagli Atenei e Istituti di ricerca ospitanti**. CARA si occupa di ottenere informazioni sul background degli/le studiosi/e, sulle loro qualifiche e referenze, supportandoli/e nell'identificazione di potenziali supervisori e Istituzioni ospitanti. Supporta inoltre gli/le studiosi/e e le loro famiglie con l'ottenimento del visto. Le borse sono della durata di 2-3 anni.
Maggiori informazioni al link:
https://www.cara.ngo/what-we-do/caras-fellowship-programme

e) Scholar Rescue Fund – Institute for International Education (SRF-IIE)

L'Institute of International Education (IIE) è un'organizzazione indipendente senza scopo di lucro. Nel 2002 l'IIE ha lanciato il programma *Scholar Rescue Fund* (IIE-SRF), unico programma globale che co- finanzia Università o Centri di ricerca in tutto il mondo, attraverso un **co-finanziamento di 25,000$ per ogni studioso/a ospitato/a, a fronte di un pari impegno da parte dell'Istituzione ospitante**. Gli/Le studiosi/e devono essere registrati/e presso lo SRF-IIE. SRF mette anche a disposizione dell'Ateneo ospitante e dello/a studioso/a un fondo di emergenza di 5000$ per coprire le spese di trasferimento e altre spese necessarie al primo periodo di inserimento nel nuovo contesto.
Maggiori informazioni al link:
https://www.scholarrescuefund.org/hosts-partners/srf-alliance/organizational-partners-and-ambassadors/

f) Progetto SAFE

Il progetto SAFE è uno schema di borse di studio pilota che offre 60 borse di studio completamente finanziate (fino a 24 mesi) per ricercatori di dottorato e post-dottorato di qualsiasi nazionalità non comunitaria per lavorare presso un istituto di ricerca nell'UE.
Maggiori informazioni al link:
https://saferesearchers.eu/

Altri link utili:
EUEAXESS - Science4Refugees è un'iniziativa che mira ad agevolare i ricercatori rifugiati nella ricerca di tirocini, posti di lavoro a tempo parziale e a tempo pieno e nell'accesso alla Comunità europea della ricerca: https://euraxess.ec.europa.eu/frameworks/science4refugees
MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS offre borse di studio post-doc e fornisce delle linee guida per l'inclusione dei ricercatori a rischio:
https://marie-sklodowska-curie-actions.ec.europa.eu/actions/postdoctoral-fellowships
DAAD è la più grande organizzazione di finanziamento al mondo per lo scambio internazionale di studenti e ricercatori, sostiene i Paesi del Sud globale nella costruzione e nel miglioramento dei loro sistemi di istruzione superiore e fornisce consulenza ai responsabili delle decisioni in materia di istruzione, scienza estera e politica di sviluppo: https://www.daad.de/en/
UNIMED è una rete di istituti di istruzione superiore e di ricerca che sostiene la cooperazione accademica nella regione euromediterranea, nell'Africa subsahariana, nel Medio Oriente e nei Balcani occidentali: https://www.uni-med.net/
UNHCR Opportunities fornisce un elenco di borse di studio in continuo aggiornamento: https://services.unhcr.org/opportunities/search

g) Italia

Ad oggi in Italia non esistono programmi nazionali dedicati a studiosi/e a rischio simili a quelli internazionali sopra riportati. Le esperienze di ospitalità attuate in Italia sono quindi il frutto di iniziative dei singoli Atenei e Istituti di ricerca, che hanno seguito percorsi fra loro parzialmente diversi da un punto di vista amministrativo, del finanziamento e delle strategie di selezione degli/e scholar.

La sezione italiana di SAR, nelle pagine delle NEWS e degli Eventi pubblica e aggiorna tutte le iniziative, gli eventi e i Bandi delle Università e dei Centri di Ricerca italiani: https://www.scholarsatrisk.org/sections/sar-italy/

Nella maggior parte dei casi, le selezioni sono avvenute soprattutto attraverso il conferimento di assegni di ricerca (perché fino al 2024 la normativa italiana lo consentiva) o contratti di lavoro autonomo in regime di collaborazione coordinata e continuativa (oggi la normativa non li consente più) o borse/fellowship di ricerca.
Gli assegni di ricerca, fino ad oggi, sono stati per la maggior parte finanziati dal singolo Ateneo e/o dai Dipartimenti ospitanti. A questi è possibile unire un co-finanziamento esterno o da parte di Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.
Tuttavia, con la Legge 79/2022 gli assegni di ricerca sono stati sostituiti dal contratto di ricerca a partire dall'anno 2025.

Gli assegni hanno una durata minima di 12 mesi, eventualmente rinnovabili per un secondo anno. La possibilità di prevedere un rinnovo è importante nei casi di studiosi a rischio, perché agevola lo/a studioso/a nel percorso di inserimento nella comunità scientifica e nel contesto locale, consentendo un tempo relativamente adeguato, per riprendere la propria attività di ricerca e poter eventualmente accedere a programmi di insegnamento o ricercare altre possibilità in altri Paesi.

L'esperienza ha dimostrato altresì che assegni o borse di 12 mesi, in molti casi, si rivelano comunque insufficienti ad attenuare la precarietà della situazione dello/a studioso/a.
I contratti possono essere conferiti a seguito di una selezione nell'ambito di un Bando aperto dall'Ateneo oppure direttamente dalle strutture dipartimentali.
Per gli Atenei e gli Istituti di ricerca esiste anche la possibilità di conferire fellowship di ricerca nell'ambito di Bandi aperti.
In generale si dovrebbe cercare di assegnare borse/fellowship di lunga durata, per consentire agli studiosi una prospettiva di lavoro di più lungo respiro.

Si suggerisce, inoltre, di prevedere nel budget da stanziare anche le spese per la copertura sanitaria. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2024 gli importi per l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale sono aumentati ed è inoltre cambiata la modalità di pagamento.

Il contributo minimo è fissato a € 2.000; si riferisce all'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. La modalità di pagamento avviene oggi solo tramite modello F24.

Oltre alla copertura dei costi dell'assegno/contratto/borsa, l'Ente ospitante dovrebbe prevedere anche una quota per le attività di ricerca di base ed eventuali benefits, quali per esempio i trasporti, le spese di trasferimento, alloggio e altri.

2. INTRODUZIONE ALLE NORMATIVA DI RIFERIMENTO E PROCEDURE AMMINISTRATIVE PER L'INGRESSO IN ITALIA (pre e post arrivo)

Gli strumenti di cui dispongono i Paesi Schengen per l'accoglienza di soggetti a rischio sono limitati, perché la normativa europea dei visti tiene conto, fondamentalmente, della mobilità delle persone in condizioni ordinarie, non in condizioni di emergenza.
Nondimeno, per i casi di emergenza, gli uffici esteri (Ambasciate e Consolati) possono ricorrere alla tipologia di visto a **Validità Territoriale Limitata** che, di regola, consente l'ingresso nel solo territorio del Paese che lo ha concesso, in deroga al regime generale del Visto Schengen Uniforme. Si tratta di una deroga ammessa per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali, da utilizzare in casi limitati, per ragioni di urgenza e necessità.
Ancorché i motivi umanitari rientrino tra quelli previsti per il rilascio del Visto a Validità Territoriale Limitata, il ricorso a tale tipologia è molto ridotto. Inoltre, l'orientamento giurisprudenziale italiano è contrario alla concessione di visti per l'ingresso in Italia al solo scopo di ricevere la protezione internazionale.
Per l'accoglienza di studiosi/e a rischio, le vie usualmente percorribili restano, quindi, i visti per ricerca scientifica e i visti per studio, che tuttavia non vengono rilasciati in tempi particolarmente rapidi, perché presuppongono specifici requisiti e adempimenti, da parte sia degli/le interessati/e sia degli Atenei o Istituti riceventi.

2.1 Normativa di riferimento

Il **D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero** - (Entrata in vigore del decreto: 2-9-1998), integrato dalla normativa europea e regionale di settore, rappresenta la pietra angolare del sistema di immigrazione italiano. È un articolato complesso di norme che si compone di 49 articoli, suddivisi in 6 Titoli. Esso ha introdotto importanti novità come, ad esempio, il *sistema delle quote d'ingresso,* inteso come momento d'incontro fra domanda ed offerta di manodopera estera, il quale permette al/la lavoratore/trice straniero/a di entrare nel mercato del lavoro italiano tramite una chiamata diretta del/la datore/trice di lavoro. Il T.U. inoltre ha previsto la possibilità del ricongiungimento familiare per gli/le cittadini/e stranieri/e regolarmente residenti sul territorio nazionale ed in generale ha esteso ad essi/e una serie di diritti, che prima non erano contemplati dal sistema normativo italiano.

Il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 - Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'articolo 44bis, c.4.

Il **D. Lgs. 9 gennaio 2008, n. 17 - Attuazione della direttiva 2005/71/CE** relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica – emesso per dare attuazione alla Direttiva europea 2005/71/CE esso regola l'ingresso ed il soggiorno ai fini di ricerca scientifica e al di fuori delle quote stabilite dall'articolo 3, comma 4 del D. Lgs. 286/1998, di cittadini/e stranieri/e per periodi superiori a tre mesi, purché in possesso di un titolo di studio superiore, tale che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. L'Istituto di ricerca che ha selezionato lo/a studioso/a è tenuto a stipulare con lo/a stesso/a una Convenzione di accoglienza, che "stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza sociale, le spese per il viaggio di ritorno, e contiene, altresì, le indicazioni sul titolo o sullo scopo dell'attività di ricerca e sulla durata stimata, l'impegno del ricercatore a completare l'attività di ricerca". Le risorse messe a

disposizione non possono essere inferiori al doppio dell'assegno sociale annuo che, per il 2025, è pari a 538.68 Euro per 13 mensilità.
Nel caso di ricercatore/trice già titolare di permesso di soggiorno in Italia per uno dei titoli elencati all'art. 1, comma 1-bis (tra cui protezione temporanea, protezione speciale, titolari e richiedenti protezione internazionale) l'Istituto di Ricerca non deve necessariamente essere iscritto nell'apposito elenco del Ministero dell'Università e Ricerca.
La Convenzione di accoglienza è prevista in caso di conversione del permesso di soggiorno (es. da studio a ricerca) e anche in caso di rinnovo (es. rinnovo di un contratto per assegno di ricerca).

Il **D.P.R. 14 settembre 2011 n. 179**, ovvero il Regolamento che disciplina l'accordo di integrazione.

La **Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1886 del 17 marzo 2014** ha apportato ulteriori rilevanti modifiche al Testo Unico per l'Immigrazione dalla L. n. 9 del 2014 (G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014) in tema di ingresso per ricerca scientifica (art.27 ter) e di lavoratori altamente qualificati (art. 27 quater - Carta Blu UE). La "Convenzione di accoglienza" legata alla procedura di ingresso per motivi di ricerca da Paesi extra UE è stata modificata, inserendo una specifica alla voce "lavoro autonomo", che comprende anche i casi di "collaborazione di ricerca sottesa da accordi o convenzioni tra l'Università/Ente di ricerca" e appone una nota, attraverso cui l'Istituzione ospitante accerta e dichiara la sussistenza delle risorse in favore del/la ricercatore/trice, anche se provenienti da altra fonte: "*L'istituto di ricerca accerta e dichiara la sussistenza di risorse mensili anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile".*

La Direttiva 2016/801, rifusione delle direttive 2004/114/CE e 2005/71/CE, fissa le regole dell'Unione europea (UE) sulle condizioni di ingresso e soggiorno per ricercatori, studenti, tirocinanti, volontari, alunni e soggetti collocati alla pari. Per quanto riguarda i diritti dei ricercatori, stabilisce, in particolare, che hanno diritto a ricevere lo stesso trattamento dei cittadini dell'UE, fatti salvi i casi in cui i paesi membri applichino eccezioni, e che, come per gli studenti, è loro riconosciuto il diritto di rimanere per almeno 9 mesi dopo il completamento della ricerca, o degli studi, per cercare un'occupazione, o avviare un'attività. I familiari dei ricercatori sono autorizzati a raggiungerli in condizioni specifiche. Inoltre, viene determinato che i ricercatori, come gli studenti che partecipano a programmi che promuovono la mobilità di cittadini di paesi terzi all'interno dell'UE), possano eseguire parte dei loro studi o ricerche in un altro paese membro dell'UE.

Il Decreto Legislativo n. 71 dell'11 maggio 2018, entrato in vigore il 20 giugno 2018 in attuazione della Dir. 2016/801 cit., modifica il Testo Unico dell'Immigrazione agli articoli 27-bis, 27-ter, 39 e 39-bis; abroga l'articolo 22, comma 11- bis in materia di prolungamento del permesso di soggiorno dopo la conclusione del percorso formativo; introduce all'articolo 39-bis-1, il permesso di soggiorno, per ricerca di lavoro o imprenditorialità di ricercatori/trici e studenti/esse (attesa occupazione), modifica la denominazione stessa dell'art. 27-ter da "Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica" a "Ingresso e soggiorno per ricerca".

Il Decreto-Legge n. 20/2023, convertito in legge n. 50/2023**, non incide sulla novità introdotta dall'art. 1 del D.l. 130 del 21 ottobre 2020** che, modificando l'articolo 27-ter, comma 9-bis del T.U. Immigrazione, ha soppresso l'obbligo da parte del/la ricercatore/trice, nelle richieste di permessi di soggiorno per attesa occupazione, di dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), o il

possesso di una polizza assicurativa contro il rischio di malattie, infortunio e maternità valida sul territorio nazionale, nelle richieste di permessi di soggiorno per attesa occupazione.
Allo scadere del permesso, il/la ricercatore/rice può pertanto dichiarare un'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorative e alle misure di politica attiva del lavoro presso i servizi per l'impiego.

2.2 La procedura di ingresso in Italia

L'ingresso nello Spazio Schengen e nel territorio italiano per i cittadini stranieri provenienti dalle frontiere esterne è consentito ai/le cittadini/e di Stati esteri che soddisfino i seguenti requisiti:

- si presentino presso un valico di frontiera;
- siano in possesso di un passaporto o di un altro documento di viaggio equivalente, riconosciuto come valido per l'attraversamento delle frontiere;
- dispongano di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostrino di avere mezzi finanziari adeguati in base alla natura e alla durata prevista del soggiorno, nonché per le spese di rientro nel Paese di provenienza o per il transito verso uno Stato terzo;
- siano in possesso, se richiesto, di un visto valido per ingresso o transito;
- non risultino segnalati nel Sistema Informativo Schengen (SIS) ai fini della non ammissione;
- non rappresentino un pericolo per l'ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di uno degli Stati Schengen, in conformità con le disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.

I/Le cittadini/e di Stati esteri già residenti in un Paese Schengen, titolari di un permesso di soggiorno, sono esenti dall'obbligo di visto per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione che l'ingresso in Italia non avvenga per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio, tirocinio o formazione.
Gli/Le stranieri/e che non soddisfano anche solo uno dei requisiti sopra indicati possono essere respinti/e dalle competenti Autorità di Frontiera, anche se in possesso di un visto di ingresso regolare.

Passaporti e Documenti di Viaggio Equivalenti
Per l'ingresso, il soggiorno o il transito nello Spazio Schengen si deve essere in possesso di un passaporto o di un altro documento di viaggio riconosciuto da tutti gli Stati Schengen.
Per l'ingresso in Italia occorre essere in possesso di un passaporto o di un altro documento di viaggio riconosciuto dal Governo italiano.
L'allegato n. 10 del Manuale Pratico istituito con Decisione della Commissione Europea n. 395 del 28 gennaio ("Inventario dei documenti di viaggio che autorizzano il titolare ad attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto") – disponibile sul sito del Consiglio europeo – contiene l'elenco dei documenti di viaggio esteri riconosciuti dal nostro Paese e dagli altri Stati Membri.
Un documento di viaggio valido è un elemento essenziale per poter presentare una domanda di visto.

Casi particolari di documenti di viaggio accettati (che sono di interesse per le presenti Linee guida)

Titolo di viaggio per apolidi rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto degli Apolidi firmata a New York il 28 settembre 1954. Gli/Le apolidi sono soggetti ad obbligo di visto per l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;
Titolo di viaggio per rifugiati/e, rilasciato ai sensi della Convenzione sullo Statuto dei Rifugiati firmata a Ginevra il 28 luglio 1951. I/Le rifugiati/e sono soggetti ad obbligo di visto per l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell'Accordo di Strasburgo del 20 aprile 1959;
Titolo di viaggio per stranieri/e, rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini. Segue il regime di visto in vigore per il Paese di

cui l'interessato/a è cittadino/a.
Tra i requisiti fondamentali per il rilascio del visto d'ingresso sul territorio italiano, si deve annoverare la disponibilità dei mezzi finanziari di sostentamento. Il/La cittadino/a di uno Stato estero extra UE deve, infatti, disporre di adeguati mezzi finanziari, che possano garantire il proprio sostentamento durante il soggiorno nonché il ritorno nel Paese di origine o di residenza.
Salvo che le norme non dispongano diversamente, allo/a straniero/a viene inoltre richiesto di dimostrare la disponibilità di un alloggio nel territorio nazionale (è accettata, ad esempio, anche la prenotazione alberghiera o una dichiarazione di ospitalità).
L'impossibilità a dimostrare la disponibilità di risorse fa incorrere il/la cittadino/a estero/a in un provvedimento di respingimento ad opera delle Autorità di Polizia di frontiera.

Cittadini/e di Stato estero extra-UE
Ogni cittadino/a di uno Stato estero non appartenente all'UE per poter fare ingresso sul territorio italiano e nello spazio Schengen deve esser munito/a di apposito VISTO di INGRESSO.
Il visto è sostanzialmente una "vignetta" (o "sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del/la richiedente ed è una sorta di autorizzazione ad entrare nel territorio dello Spazio Schengen e della Repubblica Italiana, nel caso dell'ingresso in Italia.
Tutte le informazioni sui visti di ingresso in Italia sono reperibili al seguente link: portale 'Il visto per l'Italia' (https://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx)
Il Visto d'ingresso per transito o breve soggiorno (fino a 90 giorni), sia in Italia che negli altri Paesi che applicano la Convenzione di Schengen si definisce "Visto Schengen Uniforme" (VSU) mentre il visto d'ingresso per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) assume la denominazione di "Visto Nazionale" (VN) e consente l'accesso per soggiorni di lunga durata nel territorio dello Stato che lo ha rilasciato e la libera circolazione, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre, nel territorio degli altri Stati membri.
Esistono tre categorie di visto:

- di tipo A, nel caso di transito aeroportuale;
- di tipo C, nel caso di soggiorni di breve durata (validi fino, nel massimo, a 90 giorni);
- di tipo D, nel caso di soggiorni di lunga durata (validi oltre i 90 giorni).

Casi particolari:
I/Le cittadini/e ucraini/e possono viaggiare nello spazio Schengen in esenzione di visto e, pertanto, possono regolarmente entrare in Italia con il passaporto e risiedervi regolarmente anche oltre i 90 giorni. La regolarità del loro ingresso e soggiorno sarà pertanto comprovabile tramite la dichiarazione di presenza.
Occorre tuttavia informarsi con la Questura locale rispetto alla possibilità di svolgere attività lavorativa (remunerata) con il visto temporaneo.

2.3 Ingresso e soggiorno in Italia per motivi ricerca (Art. 27ter, D.lgs. 286/98 e succ. mod.)

L'ITER DI ACCOGLIENZA IN SINTESI

FASE 1

- Approvazioni atti concorsuali di assegnazione fellowship

DATI PER NULLA OSTA - PROCEDURA ACCENTRATA

- L'Ufficio di Ateneo preposto alla gestione dell'iter per la richiesta del Nulla Osta raccoglie i seguenti dati:
- Delibera del Consiglio della struttura che accoglierà lo/a studioso/a nella quale sono iindicati:
- il possesso del **titolo di studio idoneo**, che dà accesso a programmi di Dottorato nel Paese in cui è stato conseguito;
- la **dichiarazione** che il/la ricercatore/trice è in possesso dei requisiti scientifici necessari allo svolgimento del progetto;
- la **descrizione** e la **durata** del **progetto** di ricerca (non inferiore a 12 mesi) e presso quali strutture dell'Ateneo lavorerà il/la ricercatore/trice;
- **l'indicazione** del tipo di contratto che verrà stipulato con il/la ricercatore/trice (lavoro autonomo, borsa di ricerca, lavoro subordinato con contratto di categoria o contratto di collaborazione coordinata e continuativa);
- l'importo mensile che verrà messo a disposizione del/la ricercatore/trice pari a Euro...(in misura non inferiore ad almeno il doppio dell'assegno sociale;
- **l'impegno** da parte del Dipartimento a sostenere tutte le spese connesse (1) al contratto di ricerca
- l'impegno a sostenere le **spese** per il **viaggio** di **ritorno** del/la ricercatore/trice nel Paese di provenienza o di origine;
- **l'impegno a stipulare una polizza assicurativa per malattia** per il/la ricercatore/trice ed i familiari eventualmente ricongiunti o a provvedere all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

DOCUMENTI DA TENERE AGLI ATTI

- **Delibera del Consiglio della struttura di accoglienza;**
- **Dati necessari alla compilazione della domanda online di Nulla Osta**
- **Fotocopia** del **passaporto** o documento di identità del/la studioso/a;
- (se già in possesso) **Fotocopia del permesso di soggiorno** in corso di validità;
- (se già in possesso) **Codice Fiscale**;
- **2 Marche da bollo da 16,00 Euro**

CONVENZIONE DI ACCOGLIENZA

- L'Ufficio di competenza dell'Ateneo:
- predispone la convenzione di accoglienza
- avvia la procedura online (solo quando la convenzione è firmata da ambo le parti)

RILASCIO NULLA OSTA

- La QUESTURA locale effettua tutte le verifiche necessarie
- La PREFETTURA (Sportello Unico per l'Immigrazione) rilascia il Nulla Osta all'ingresso (di norma, entro 30 gg. lavorativi)
- Il Nulla Osta è trasmesso telematicamente alla Rappresentanza diplomatica di competenza, presso cui l'interessato/a presenterà domanda di visto.

RICHIESTA DEL VISTO DI INGRESSO

- Lo/a studioso/a può quindi presentare domanda di **visto per ricerca** alla rappresentanza consolare italiana all'estero.
- Ottenuto il visto di ingresso in Italia (la tempistica varia da Paese a Paese e a seconda del momento dell'anno) il/la ricercatore/trice potrà prenotare il volo e quando sarà in possesso del biglietto dovrà comunicare la data di ingresso in Italia alla struttura di accoglienza dell'Ateneo o dell'Istituto di ricerca.

ARRIVO IN ITALIA DEL RICERCATORE

- Lo SPORTELLO IMMIGRAZIONE della PREFETTURA fissa l'appuntamento per la registrazione sul territorio italiano del/la ricercatore/trice entro 8 gg dall'ingresso in Italia.

REGISTRAZIONE PRESSO LA PREFETTURA

- All'appuntamento presso lo SPORTELLO IMMIGRAZIONE (PREFETTURA) il/la ricecatore/trice dovrà presentare i seguenti documenti:
- una copia della Convenzione di Accoglienza in italiano, debitamente sottoscritta da ambo le Parti contraenti
- una copia del passaporto (pagine con i dati personali, il visto e i timbri d'ingresso)
- una copia del Nulla Osta "integrale"
- una marca da bollo da 16€ (in alcune sedi le marche da bollo richieste sono due)
- copia dell'assicurazione sanitaria (in alcune sedi l'assicurazine deve essere consegnata al momento dei rilievi dattiloscopici direttamente in Questura)
- prenotazione alberghiera/contratto di affitto (se già in possesso).
- Potrà inoltre essere richiesta la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione.

UFFICIO POSTALE - SPORTELLO AMICO

- Il RICERCATORE si reca presso un UFFICIO POSTALE per inviare alla Questura della città dove effettuerà la ricerca il **kit postale per la richiesta di Permesso di Soggiorno**. Il kit è composto da:
- una busta gialla prestampata all'attenzione del CSI-ELI di Roma e indirizzata alla Questura di competenza a cui si invia la richiesta di permesso di soggiorno
- il certificato con il codice fiscale
- i documenti da inserire nella busta sono: l'originale dei moduli 209/1 e 209/2 con marca da bollo; copia del passaporto e del visto; copia del Nulla Osta; copia della Convenzione di Accoglienza in italiano
- eventualmente l'assicurazione sanitaria, il contratto d'affitto/ la prenotazione alberghiera / la dichiarazione di "Cessione di fabbricato".
- Sempre all'Ufficio postale, dopo aver inviato il KIT, ottiene una ricevuta contenente data e orario in cui dovrà recarsi in Questura per i rilievi foto-dattiloscopici o, in alternativa, le credenziali con cui verificare sul Portale Immigrazione (https://www.portaleimmigrazione.it) la data per l'appuntamento.

CONTRATTO DEL RICERCATORE

- Il/la ricercatore/trice può iniziare la sua attività di ricerca anche solo con il possesso della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale.
- Contatta l'UFFICIO che nell'Ateneo o nell'Istituto di ricerca si occupa di contrattualizzarlo/a, che fissa l'appuntamento per la sottoscrizione del contratto.
- A partire dalla data di sottoscrizione del contratto da parte del/la ricercatore/trice avrà inizio l'attività di ricerca.

RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

- Il/la ricercatore/trice riceve il Permesso di soggiorno e lo invia all'UFFICIO presso cui ha stipulato il contratto.

2.3.1 Nulla Osta per ricerca

Con la Direttiva 2005/71/CE del 12 ottobre 2005 (adottata in Italia con il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008, n. 17), la Comunità Europea ha definito le condizioni per l'ammissione degli/le studiosi/e e dei/le ricercatori/trici provenienti da Paesi terzi negli Stati membri dell'Unione, al fine di svolgervi un progetto di ricerca, per periodi di tempo superiori a tre mesi, in presenza di una Convenzione di accoglienza.
La Direttiva stabilisce altresì che gli Istituti superiori di ricerca italiani, per potere attivare la richiesta di accoglienza di cittadini/e extra-UE per motivi di ricerca devono essere autorizzati dallo Stato membro, il quale pubblica e aggiorna periodicamente un elenco degli Istituti, che hanno ottenuto tale autorizzazione.
Con il Decreto Ministeriale 11 aprile 2008 (G.U. n. 102 del 2 maggio 2008) viene istituito l'elenco degli Istituti di ricerca pubblici e privati autorizzati.
Al seguente link è possibile reperire tale elenco:
https://loginmiur.cineca.it/elencoistituti/front.php/home.html
In Italia la normativa che regola gli ingressi è contenuta nel D. Lgs. 286/98 detto anche TU per l'Immigrazione, modificato dal D. Lgs. 17/2008 e dal D. Lgs. 71/2018.
All'interno del TU per l'Immigrazione è **l'articolo 27ter** che regola l'ingresso e il soggiorno per motivi di ricerca per periodi superiori a tre mesi, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4 dello stesso TU.

L'iter

L'Ateneo o l'Istituto di ricerca, che intenda ospitare uno/a studioso/a, cittadino/a di uno Stato extra-Ue per motivi di ricerca deve presentare prioritariamente un'istanza di Nulla Osta per ricerca tramite una procedura online. Rientrano in questa tipologia di richiesta di Nulla Osta anche i/le lettori/trici universitari/e e i/le ricercatori/trici, che precedentemente entravano con la procedura prevista dall'art 27 lettera B e C.
Il/La cittadino/a estero/a deve essere in possesso di un titolo di studio superiore, che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di Dottorato.
Potrebbe essere richiesta copia del titolo di studio con traduzione giurata/certificata e legalizzazione.
Il Nulla Osta per ricerca può essere richiesto anche per il/la cittadino/a extra UE, che si trova già sul territorio italiano ad altro titolo o già in territorio Schengen. Nel caso in cui il cittadino extra-UE si trovi già in Italia la richiesta potrà essere presentata in esenzione di visto.

La procedura online di richiesta di Nulla Osta è preceduta dalla stipula di una Convenzione di Accoglienza, che consta di un documento sottoscritto tra il/la datore di lavoro (il Rettore/trice nel caso delle Università) e il/la ricercatore/trice, che definisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del/la ricercatore/trice, le risorse mensili messe a sua disposizione, l'obbligo di stipula di un'assicurazione sanitaria o l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (per lo/a studioso/a e tutti i/le familiari eventualmente ricongiunti/e). Nella Convenzione è indicato anche il titolo del progetto di ricerca (che deve essere stato preventivamente approvato dagli Organi di governo dell'Ateneo/Centro di Ricerca o dal Consiglio del Dipartimento universitario, se la procedura è decentrata), la durata, le strutture dell'Ateneo in cui il progetto sarà svolto, il tipo di contratto che sarà stipulato (lavoro autonomo, borsa di addestramento alla ricerca, lavoro subordinato con contratto di categoria o contratto di collaborazione coordinata e continuativa), l'impegno dell'Istituto a sostenere tutte le spese connesse al contratto di ricerca, la messa a disposizione di risorse mensili pari ad almeno il doppio dell'assegno sociale (importo che varia di anno in anno); le eventuali spese per il viaggio di ritorno nel Paese di provenienza o di origine.
Da parte del/la ricercatore/trice è esplicitato l'impegno a realizzare il progetto di ricerca concordato con l'Ente di accoglienza e approvato dai rispettivi Organi. La Convenzione decade in caso di diniego del Nulla Osta.
L'istanza di Nulla osta deve essere presentata solo dall'Università/Centro di Ricerca ed esclusivamente

on line, sul sito del Ministero https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm compilando il Modello FR (o il Modello FC, se cittadino/a residente all'estero o in uno Stato membro UE, che richiede l'ingresso in Italia per un periodo inferiore a 90 giorni).
La Questura del luogo in cui si svolgerà la ricerca esamina la sussistenza o meno di motivi ostativi all'ingresso del/la ricercatore/trice nel territorio nazionale e, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda comunica allo Sportello per l'Immigrazione l'accettazione o il rigetto. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere rilascia il Nulla Osta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta o, entro lo stesso termine, comunica al/la richiedente il rigetto.
Il Nulla Osta è trasmesso in via telematica dallo Sportello Unico agli Uffici consolari all'estero per il rilascio del Visto di ingresso.
Una volta ottenuto il Nulla Osta il/la ricercatore/trice può recarsi presso l'Ambasciata o il Consolato italiano all'estero per richiedere il Visto di ingresso.
Ha tempo sei mesi per richiedere il Visto dal momento del rilascio del Nulla Osta.
Il Visto per ricerca è rilasciato **prioritariamente** rispetto ad altre tipologie di visto.

In caso di richiesta di Nulla Osta per il/la familiare al seguito, i tempi di rilascio del Nulla Osta sono gli stessi previsti per il rilascio del Nulla Osta al/la ricercatore/trice, ossia 30 giorni, se le due richieste sono contestuali. Il/La ricercatore/trice titolare di un'autorizzazione per ricerca rilasciata da un altro Stato membro dell'UE ha diritto e, nel caso, anche i/le suoi/sue familiari, di mobilità di breve o lunga durata sul territorio italiano a determinate condizioni sancite dal D. Lgs. 71/2018 in attuazione della Dir. UE 2016/801 dell'11 maggio 2016.

2.3.2 Visto per attività di ricerca nel campo delle professioni sanitarie

Per queste casistiche il rilascio del Visto è subordinato, oltre che al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento da parte del Ministero della Salute del titolo di studio conseguito dal/la ricercatore/trice; nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il/la Responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di ricerca dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari (come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 9245 del 20/12/2011).

2.4 Il Visa Information System

Il Visa Information System (VIS) è un sistema informatico utilizzato per la condivisione tra i Paesi dello Spazio Schengen dei dati sui visti di ingresso.
È attivo dal 28 febbraio 2016.
Per il funzionamento del VIS, gli uffici consolari e i posti di frontiera esterni degli Stati Schengen sono collegati a una banca dati centrale, dove sono registrati i dati personali e biometrici di chiunque faccia richiesta di un visto, che vengono conservati in un archivio comune. I dati sono successivamente trasmessi alle Autorità competenti degli Stati Membri e trattati per l'adozione di una decisione sulla domanda di visto.
I dati personali sono inseriti e conservati nel VIS per un periodo massimo di cinque anni.
Gli obiettivi principali del VIS sono: semplificare le procedure di richiesta dei visti, agevolare i controlli ai confini esterni e potenziare la sicurezza. Inoltre, il sistema contrasta il cosiddetto "visa shopping" e aiuta gli Stati Membri a combattere le frodi.
In Italia l'Autorità competente per il VIS e responsabile del trattamento dei dati è il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale – MAECI.

2.5 Codice Fiscale - CF

Il Codice Fiscale (CF) costituisce lo strumento di identificazione delle persone fisiche e dei soggetti

diversi dalle persone fisiche in tutti i rapporti con gli Enti e le Amministrazioni pubbliche.
L'unico Codice Fiscale valido è quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate.

L'attribuzione del Codice Fiscale ai/le cittadini/e stranieri/e è fatta dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione, anche nei casi di lavoro subordinato e ricongiungimento familiare attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria. Al momento della convocazione allo Sportello il/la ricercatore/trice riceve anche il certificato di attribuzione del Codice Fiscale. Per determinate ragioni il Codice Fiscale potrebbe essere anche richiesto prima dell'arrivo in Italia del/la ricercatore/trice, in modo che il ricercatore/trice ne sia già provvisto/a al suo arrivo. Pertanto, i/le cittadini/e residenti all'estero, che hanno necessità del Codice Fiscale prima dell'ingresso in Italia, ne chiedono l'attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese di residenza. Il Codice Fiscale viene attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l'Anagrafe tributaria.

2.6 Assicurazione sanitaria

Tutti/e i/le cittadini/e non appartenenti all'Unione Europea (extra UE) soggiornanti in Italia con regolare permesso di soggiorno e che ricadono nelle seguenti fattispecie:

- lavoro subordinato
- lavoro autonomo
- motivi familiari
- asilo politico (compresi i rifugiati)
- asilo umanitario - protezione temporanea
- protezione sociale
- minori stranieri
- donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi dalla nascita del figlio/a
- ospitalità in centri di accoglienza - minori in attesa di adozione
- richiesta della cittadinanza (ossia tutti/e coloro che abbiano presentato domanda di cittadinanza italiana, avendone maturato i presupposti e i requisiti e che siano in attesa della definizione del procedimento di riconoscimento)
- detenuti/e ed internati/e, soggetti in semilibertà o sottoposti a misure alternative alla pena
- rinnovo per motivi di studio per chi sia già in possesso di un permesso per i sopraelencati motivi
- pendenza del ricorso contro il provvedimento di espulsione o contro il provvedimento di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno (in tal caso, il soggetto dovrà esibire idonea documentazione attestante la pendenza del ricorso)

hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e alla conseguente scelta del/la Medico di famiglia e/o del/la Pediatra. L'iscrizione è estesa anche ai/le familiari a carico regolarmente soggiornanti.
Esistono due possibilità per essere in regola con la copertura sanitaria sul territorio italiano:

- sottoscrivere una polizza assicurativa privata riconosciuta in Italia contro il rischio di malattie e infortunio e per la tutela della maternità;
- iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagando una quota fissa annuale, non frazionabile, che varia a seconda della tipologia di Permesso di soggiorno e del reddito. Con l'iscrizione volontaria possono essere assistiti anche figli/e a carico ed avere il/la Pediatra di libera scelta con validità annuale da rinnovare.
  A titolo esemplificativo, il contributo annuale per l'anno 2025 varia da 700 Euro per gli studenti

ad un minimo di 2.000 Euro per i ricercatori (cfr. art. 1 comma 240 della legge 30 dicembre 2023 n. 213).

Non possono essere iscritti volontariamente al SSN i/le cittadini/e stranieri/e titolari di permesso di soggiorno per cure mediche e per motivi di turismo.
Con l'iscrizione al SSN si ha diritto al rilascio della Tessera Sanitaria (TS). Il Distretto Sanitario di competenza, in base alla dimora abituale rilascerà una Tessera Sanitaria con scadenza limitata (3 mesi prorogabili) oppure, nel caso di iscrizione volontaria, la validità sarà dalla data di pagamento fino alla fine dell'anno solare.
Per ottenere le prestazioni sanitarie si deve presentare, assieme a un documento di identità, la tessera sanitaria valida alla data della prestazione, che dà diritto all'accesso alle prestazioni sanitarie a parità di condizioni con il/la cittadino/a italiano/a.
Per iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale occorre recarsi presso l'Ufficio anagrafe sanitaria del Distretto di riferimento. È necessario esibire il Permesso di soggiorno, il Codice Fiscale e il certificato di residenza (sostituibile con una dichiarazione scritta di dimora abituale da parte dello/a straniero/a).

Con alcuni Stati sono in vigore accordi di sicurezza sociale che prevedono la copertura sanitaria, limitata alle sole cure urgenti in caso di temporaneo soggiorno in Italia, per alcune categorie di assistiti/e, dietro presentazione di un attestato di copertura sanitaria. Per ottenere le prestazioni sanitarie è necessario presentare: un documento d'identità e il modulo in corso di validità rilasciato dallo Stato di provenienza. Resta a carico del/la paziente il pagamento del ticket e la quota regionale.

Stato	**Attestato da presentare**
Australia	Medicare
Paesi Ex Jugoslavia*	OBR7
Argentina	I/RA-1
Brasile	IB/2
Capoverde	111
Principato di Monaco	MIC/8
San Marino	ISMAR/8
Tunisia	ITN/11

La mancata regolarizzazione dell'iscrizione comporta l'intero pagamento delle prestazioni sanitarie erogate.

Anche in presenza di una polizza assicurativa privata è previsto il pagamento diretto delle prestazioni sanitarie erogate. Sarà cura dell'interessato/a presentare richiesta di rimborso alla propria compagnia di assicurazione.
In alcune città sono presenti ambulatori dedicati ai/le cittadini/e stranieri/e, con servizi di mediazione culturale finalizzati all'abbattimento delle barriere linguistiche, con personale opportunamente formato.
L'iscrizione al SSN o una copertura assicurativa nei casi di ricercatori/trici in Italia con Permesso di soggiorno per ricerca dovrebbe essere a carico della struttura ospitante ed estesa anche ai/le familiari a

vario titolo ricongiunti.

N.B.
Vale la pena sottolineare il fatto che un ostacolo può essere rappresentato dal fatto che l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ha la durata di un anno solare; quindi, dal 1° gennaio al 31 dicembre e l'importo che si deve versare rimane lo stesso sia che ci si iscriva a gennaio che a novembre o a dicembre. Alcune Università e Centri di Ricerca hanno pertanto ovviato al problema stipulando un'assicurazione privata per i mesi necessari, per poi far partire l'iscrizione al SSN dal 1° gennaio dell'anno solare successivo.

2.7 Il permesso di soggiorno

Entro otto giorni lavorativi dall'ingresso sul territorio nazionale lo/a studioso/a deve richiedere un appuntamento presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione o la Prefettura locale (dipende dalle diverse realtà territoriali), per dichiarare la propria presenza sul territorio italiano e per la sottoscrizione della modulistica necessaria a richiedere il Permesso di soggiorno.

2.7.1 Permesso di soggiorno per ricerca

Il Permesso di soggiorno per ricerca viene rilasciato ai/le cittadini/e extra UE che si trattengono sul territorio italiano per un periodo superiore a 90 giorni, per svolgere attività di ricerca remunerata da parte di una Università o Centro di Ricerca.
La durata del Permesso di soggiorno per ricerca è pari a quella del programma di ricerca indicato nella Convenzione di accoglienza ed è prorogabile in caso di rinnovo del progetto, previa presentazione di una nuova Convenzione di accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno è comunque consentita l'attività di ricerca (comma 7, D.Lgs. 286/98).
Nel caso in cui il/la ricercatore/trice entri in Italia sulla base di programmi di mobilità dell'Unione europea o programmi multilaterali il permesso deve riportare un riferimento ad essi.

Al/la titolare di un permesso di soggiorno per ricerca viene riconosciuto sia l'ingresso dei familiari al seguito sia il diritto al ricongiungimento familiare, ma solo del/la coniuge e dei/lle figli/e minori. Ai/le familiari sarà riconosciuto un permesso di soggiorno di durata pari a quella del/la ricercatore/trice.

La richiesta di rilascio del Permesso di soggiorno segue un iter preciso.
Presso lo Sportello per l'Immigrazione (o la Prefettura a seconda della città italiana in cui avrà luogo la ricerca) lo/a studioso/a effettuerà la registrazione della sua presenza. Nel corso della registrazione lo/a studioso/a riceverà un kit che dovrà successivamente presentare e spedire all'Ufficio postale.
Nel corso della registrazione viene sottoscritto anche l'Accordo di integrazione.
A seguito della registrazione, lo/a studioso/a si recherà all'Ufficio postale, per spedire il kit ricevuto, che rappresenta la richiesta di Permesso di soggiorno indirizzata alla Questura.
All'atto della spedizione del kit all'Ufficio postale, lo/a studioso/a riceverà:
- una ricevuta postale che, in attesa del rilascio del tesserino elettronico, è valida come permesso di soggiorno temporaneo e con la quale lo/a studioso/a può iniziare la propria attività lavorativa;
- la ricevuta dell'avvenuto pagamento.

Qualora la data dell'appuntamento non sia già riportata sulla ricevuta, lo/a studioso/a riceverà una comunicazione da parte della Questura di riferimento rispetto alla data per l'appuntamento obbligatorio per i rilievi fotodattiloscopici.
In alternativa la data del suo appuntamento può essere recuperata accedendo al portale Immigrazione con le credenziali riportate sulla ricevuta postale.

Caso particolare: cittadini ucraini
La Direttiva 2001/55/CE rispetto alla protezione temporanea destinata alle persone in fuga dall'Ucraina a causa della guerra, prevede la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno temporaneo in Italia.

2.7.2 L'Accordo di integrazione

L'Accordo di integrazione è uno strumento introdotto dal cosiddetto "pacchetto sicurezza", approvato con la legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha modificato l'articolo 4-bis del Decreto Legislativo 286/1998.
Il 10 marzo 2012 è entrato in vigore il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato", emanato con D.P.R. 14 settembre 2011, n.179.
L'Accordo di Integrazione è un impegno che alcuni/e cittadini/e stranieri/e devono sottoscrivere al momento dell'ingresso in Italia, finalizzato a favorire il loro inserimento sociale e culturale. La sua applicazione varia in base a diversi fattori, tra cui la durata e la tipologia del visto rilasciato dalla rappresentanza diplomatica.
Con tale istituto si è voluta perseguire la strada del "patto con il/la cittadino/a non appartenente all'Unione europea regolarmente soggiornante", fondato su reciproci impegni: da parte dello Stato, quello di assicurare il godimento dei diritti fondamentali e di fornire gli strumenti che consentano di acquisire la lingua, la cultura ed i principi della Costituzione italiana; da parte del/la cittadino/a straniero, l'impegno al rispetto delle regole della società civile, al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione

Impegni e contenuti
Un aspetto centrale dell'Accordo riguarda l'apprendimento della lingua e della cultura italiana. Il/La cittadino/a straniero/a si impegna ad acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata, corrispondente almeno al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue. Lo Stato, da parte sua, si impegna a sostenere questo processo di integrazione, collaborando con Regioni ed enti locali per offrire adeguati supporti formativi.

Soggetti esclusi dalla sottoscrizione dell'Accordo di integrazione
Non devono sottoscrivere l'accordo:

- i/le cittadini/e stranieri/e affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale.
- i/le minori non accompagnati affidati o sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale
- le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo Unico.

La sottoscrizione dell'Accordo non è, inoltre in sostanza necessaria per i titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno:

- permesso di soggiorno per asilo o richiesta di asilo;
- permesso di soggiorno per motivi familiari;
- permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea;
- altro permesso di soggiorno, quando il titolare abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

In base al confronto con le Prefetture, è emerso che per coloro che entrano in Italia con un visto per ricerca - per quanto tipologia di permesso non ricompresa nell'elenco di cui sopra - il sistema, al momento della presentazione del modello 209, verifica automaticamente la sussistenza degli elementi necessari per l'applicazione dell'accordo, sia in fase di primo ingresso sia in fase di rinnovo del permesso

di soggiorno. Questo meccanismo garantisce che l'accordo venga applicato solo nei casi in cui sia effettivamente richiesto, evitando obblighi non pertinenti per categorie di ingresso specifiche, come i/le ricercatori/trici, il cui soggiorno ha una finalità accademica o scientifica.

2.8 Ingresso in Italia di ricercatori extra-UE in possesso di permesso di soggiorno di un altro Paese Schengen

Stante il D. Lgs. 71/2018 cit. un/a ricercatore/trice extra UE, titolare di un permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità, rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato/a a soggiornare sul territorio nazionale al fine di proseguire la ricerca già iniziata nell'altro Stato, per un periodo massimo di centottanta giorni in un arco temporale di trecentosessanta giorni.

Durata della permanenza in Italia

a) **Soggiorni inferiori a 180 giorni**

Quando ricorrono tali condizioni, non è necessario fare richiesta di Nulla Osta, purché il permesso di soggiorno rilasciato dall'altro Stato UE copra l'intero periodo di mobilità in Italia del/la ricercatore/trice. In questo caso il/la ricercatore/trice non è tenuto/a a richiedere nemmeno un permesso di soggiorno italiano, ma è sufficiente che l'Ateneo che lo/a ospita dia comunicazione dell'arrivo allo Sportello Unico per l'Immigrazione/Prefettura della città in cui si svolge l'attività di ricerca. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, lo Sportello Unico per l'Immigrazione/Prefettura, acquisito il parere della Questura sulla sussistenza di eventuali motivi ostativi all'ingresso nel territorio nazionale del/la ricercatore/trice ha facoltà di opporsi alla sua mobilità, dandone comunicazione all'Ateneo. In tal caso, il/la ricercatore/trice è tenuto/a a cessare immediatamente tutte le attività e a lasciare il territorio nazionale. Se, invece, la durata del permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato UE non dovesse coprire l'intero periodo di mobilità, il/la ricercatore/trice potrà fare ingresso in Italia senza bisogno di visto, ma sarà necessario richiedere il Nulla Osta online e procedere con le pratiche per la richiesta del Permesso di soggiorno.

b) **Soggiorni superiori a 180 giorni**

Per soggiorni superiori a 180 giorni il/la ricercatore/trice titolare di permesso di soggiorno per ricerca in corso di validità, rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea è autorizzato a fare ingresso in Italia senza necessità di visto e a soggiornare sul territorio nazionale per svolgere attività di ricerca, previo rilascio di un Nulla Osta e con la richiesta di permesso di soggiorno in Italia. Del rilascio vengono informate le autorità competenti del primo Stato membro.
In attesa del rilascio del Nulla osta e della consegna del permesso di soggiorno, è consentito al/la ricercatore/trice di svolgere attività di ricerca, a condizione che il permesso di soggiorno rilasciato dal primo Stato membro sia in corso di validità e che non sia stato superato un periodo di 180 giorni nell'arco di 360 giorni.

2.9 Rinnovo del permesso di soggiorno

Se il progetto di ricerca del/la ricercatore/trice è prorogato, può essere rinnovato il permesso di soggiorno per ricerca alle stesse condizioni per cui esso era stato rilasciato originariamente e per una durata pari alla proroga del progetto. L'Ufficio competente di Ateneo fornirà le indicazioni alle strutture interne sui documenti da presentare e sulla procedura da seguire. In questo caso è necessario procedere anche al rinnovo della Convenzione di Accoglienza. In caso di diniego da parte delle Autorità competenti, il rinnovo della Convenzione di Accoglienza decade automaticamente.

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto alla Questura competente almeno 60 giorni prima

della scadenza, per le opportune verifiche di sussistenza delle motivazioni, che ne hanno consentito il rilascio (per le reali tempistiche si suggerisce di informarsi presso le locali Questure, poiché il panorama nazionale in queste materie varia di città in città).

2.10 Conversioni del Permesso di soggiorno

Conversione da permesso di soggiorno per studio a permesso di soggiorno per ricerca

Con il possesso del permesso di soggiorno per studio si può ottenere anche il passaggio al permesso di soggiorno per ricerca. In questo caso, se il/la cittadino/a extra UE si trova già sul territorio italiano, è necessario procedere alla richiesta di Nulla Osta, ma la procedura prevede l'esenzione dalla richiesta di Visto (richiesta di Nulla Osta in esenzione di visto).

Conversione da permesso di soggiorno per ricerca a permesso di soggiorno per attesa occupazione

Al termine della ricerca, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per attesa occupazione per una durata da 9 a 12 mesi (anche per i familiari) a condizione che avvenga l'iscrizione al centro per l'impiego e che l'interessata/a sia in possesso di passaporto. Lo stesso vale nel caso di avvio di una attività autonoma coerente con l'attività di ricerca.

A questo fine occorre che il/la ricercatore/trice:

- presenti la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa (DID - Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro - l'atto formale che determina l'inizio dello stato di disoccupazione di una persona.). Tale permesso può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro;
- presenti documentazione a conferma del completamento dell'attività di ricerca svolta, entro 60 gironi dalla richiesta del permesso;
- si iscriva all'Anagrafe (in alcune città italiane, sedi di Università, è richiesta).

Conversione da permesso di soggiorno per ricerca a permesso di soggiorno per lavoro

Al termine della ricerca, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro, in presenza dei requisiti previsti dal TU 286/98 (non è chiesta la coerenza con la ricerca). Deve essere dimostrata la conclusione dell'attività di ricerca (co. 9-ter) entro 60 gg. dalla richiesta del permesso.

2.11 I Centri per l'impiego

A livello nazionale il funzionamento dei Centri per l'Impiego è regolato sulla base del vincolo della residenza (articolo 11, comma 1, lett. c del D. Lgs.150/2015), quindi, per usufruire dei servizi dei Centri bisogna essere residenti in una qualsiasi città, anche diversa da quella sede del Centro, ma comunque avere la residenza. Come disposto dall'articolo 23ter comma 9bis, oltre alla disponibilità a svolgere l'attività lavorativa è necessario anche iscriversi alle liste di disoccupazione del Centro per l'Impiego del territorio. Se il/la ricercatore/trice, una volta terminato il contratto, ha diritto a un'indennità di disoccupazione, l'iscrizione avviene automaticamente e quindi può procedere alla richiesta del permesso di soggiorno. Invece, se non percepisce un'indennità di disoccupazione, l'iscrizione alle liste è subordinata al requisito della residenza (questo requisito è stabilito dalla disciplina dei Centri per l'impiego e non dal TU per l'Immigrazione). Poiché senza la residenza non ci si può iscrivere e senza iscrizione non si può chiedere il Permesso di soggiorno, è suggerito provvedere all'iscrizione nel

registro dei residenti, prima che sia terminata l'attività di ricerca. Inoltre, la stessa DID richiede di essere perfezionata presso il Centro per l'Impiego, che va selezionato online. Infine, sempre presso il Centro per l'impiego, si dovrebbe firmare il Patto di Servizio, ma anche in questi casi il requisito della residenza diventa necessario.
Per quanto riguarda, invece, le prassi adottate dalle Questure, a Trento è richiesta una certificazione, rilasciata dal Centro per l'Impiego; a Padova la residenza in genere non è richiesta, ma per richiederla, quando si ha un Nulla Osta per ricerca, non basta la ricevuta dell'Ufficio postale, occorre il Permesso di soggiorno vero e proprio e ciò allunga notevolmente i tempi. In altre zone d'Italia la certificazione può non essere richiesta, ma è molto probabile che ciò dipenda dal fatto che le Questure fanno le verifiche direttamente con il Centro per l'Impiego.
In considerazione di quanto esposto e del fatto che, per esempio, in altre città italiane come Roma o Milano la residenza viene richiesta a prescindere, sebbene non necessaria per legge, forse può essere comunque suggerito al/la ricercatore/trice di prendere la residenza in tutti i casi, perché questa potrebbe essere la strada giusta, per risolvere il problema alla radice.
Il permesso per ricerca può essere anche convertito in permesso per lavoro, in presenza dei requisiti previsti dal TU 286/98 e non è richiesta la coerenza con la ricerca svolta.

2.12 Il diritto alla protezione internazionale

Sebbene lo scopo del progetto SAR sia quello di fornire al ricercatore/trice un periodo di ricerca, non è da escludere l'eventualità che durante o al termine del periodo la persona possa, in quanto cittadino straniero, aver bisogno di presentare una domanda di protezione internazionale in ragione di un fondato timore di persecuzione, o di un rischio effettivo per la sua vita o di incolumità in caso di rientro. In questo caso l'individuo ha il diritto di rivolgersi alla Questura di residenza (o, in mancanza, di domicilio) e formalizzare la sua istanza attraverso il modulo C3. Una volta formalizzata l'istanza la persona sarà titolare di un temporaneo Permesso di soggiorno per Richiesta di Asilo della durata di sei mesi, rinnovabile fino all'esito della sua istanza. I/le richiedenti asilo hanno diritto all'assistenza sanitaria e possono iniziare a lavorare solo dopo i primi 60 giorni dalla formalizzazione della loro richiesta (D. Lgs 142/2015, art. 22 co. 1). Tuttavia, suddetto divieto generalmente non si applica nel caso di una persona già titolare di un altro tipo di permesso di soggiorno. Il permesso per richiesta asilo non è inoltre convertibile in permesso di soggiorno per studio o lavoro.
Se lo/a studioso/a decidesse di far domanda di asilo mentre lavora ancora per SAR (e quindi è ancora titolare di un Permesso di soggiorno per ricerca), una soluzione suggerita potrebbe essere di mantenere il permesso per ricerca, perché più lungo, per poi cambiarlo solo al momento del riconoscimento della protezione. Malgrado si tratti di una procedura corretta, le Questure tendono, tuttavia, a non perseguirla.

Una volta formalizzata l'istanza, questa sarà trasmessa dalla Questura alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, che provvederà a convocare il/la richiedente per un'audizione. Successivamente la Commissione Territoriale deciderà quale tipo di protezione riconoscere al/la richiedente. Il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell'uomo, riconosciuto dall'articolo 10 comma 3 della Costituzione italiana allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche secondo le condizioni stabilite dalla legge. L'asilo, nelle sue articolazioni, figura tra le materie di competenza dell'UE, la quale mediante un sistema europeo comune di asilo (art. 78 TFUE) ha introdotto l'istituto della protezione internazionale che ricomprende lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria e la protezione temporanea, quest'ultima tuttavia solo come protezione eventuale applicata per ora solo nel caso di cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 e poche altre categorie di persone (individuate all'art. 2 della Decisione n. 382 del Consiglio dell'Unione europea e l'art. 1 del DPCM 28.3.2022).

a) Status di Rifugiato/a (D. Lgs. 251/2007 artt. 7-13); attuazione della **Direttiva 2011/95/UE** che, a decorrere dal 12 giugno 2026, sarà abrogata e sostituita dal Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024).
Questo status viene riconosciuto, sulla base della definizione contenuta nella Convenzione di Ginevra, alla persona che, temendo a ragione di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra. Lo status di rifugiato/a dà diritto a un **Permesso di soggiorno di 5 anni, rinnovabile**. Proprio in ragione del fondato timore, alla persona è fatto divieto di stabilire rapporti con le autorità del proprio Paese o di ristabilirsi nel proprio Paese, pena la perdita dello status. Al/la rifugiato/a viene rilasciato un documento di viaggio di cinque anni, che sostituisce il passaporto nazionale.

b) Protezione Sussidiaria (D. Lgs. 251/2007 artt. 14-18; attuazione della **Direttiva 2011/95/UE**). Protezione riconosciuta alla persona che, pur non presentando i requisiti per poter ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato/a, in caso di rimpatrio nel paese di origine, o nel paese di dimora abituale se apolide, correrebbe un rischio oggettivo di danno grave, inteso come: pena di morte; tortura o altri trattamenti inumani o degradanti; minaccia grave ed individuale alla sua vita o alla sua persona a causa di una situazione di violenza indiscriminata dovuta ad un conflitto armato interno al suo Paese o internazionale. La protezione sussidiaria dà diritto a un per**messo di soggiorno di 5 anni, rinnovabile**. Sebbene la protezione sussidiaria non impedisca alla persona di contattare le proprie Autorità nazionali o di utilizzare il passaporto nazionale, questa può essere revocata nel caso in cui la persona rientri nel Paese di origine.
Dal riconoscimento dello status di rifugiato/a da parte delle autorità di uno degli Stati UE o, ugualmente, di beneficiario/a di protezione sussidiaria, discendono una serie di diritti e prerogative quali: facilitazioni per il ricongiungimento familiare (non sussistenza dell'obbligo dei requisiti di reddito e di alloggio); equiparazione ai cittadini italiani nell'accesso ai benefici relativi all'alloggio e all'assistenza sociale; parità di trattamento in materia di lavoro subordinato, autonomo iscrizione agli albi professionali, formazione professionale e tirocini con le stesse limitazioni previste per i cittadini comunitari; esenzione del visto per un periodo non superiore a 90 giorni anche nel territorio dello spazio Schengen; accesso allo studio anche a livello universitario (D. Lgs. 251/2007). Dopo cinque anni dalla data della formalizzazione della domanda di protezione internazionale, i beneficiari di protezione internazionale, se rispondono a determinati requisiti, hanno diritto di chiedere il Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

c) Protezione temporanea (d.P.C.M. del 28 marzo 2022, attuazione della Direttiva 2001/55/CE).
Protezione di natura eventuale attuata in tutti gli Stati membri UE tramite una decisione del Consiglio dell'UE che confermi un afflusso massiccio nell'UE di cittadini extra UE che non possono rientrare nei loro paesi, soprattutto per causa di guerre, violenze o violazioni dei diritti umani. È stata attivata per la prima volta e, quantomeno per ora unicamente, all'indomani dell'inizio del conflitto ucraino con dec. di esecuzione UE n. 382 del 4 marzo 2022. Richiesta per un periodo iniziale di 1 anno a norma della dir. 2011/55/CE, è stata automaticamente prorogata di 1 ulteriore anno fino al 4 marzo 2024. Con dec. di esecuzione UE n. 2024/2409 del 19 ottobre 2023, il Consiglio UE ha prorogato automaticamente di un ulteriore anno fino al 4 marzo 2025 la protezione temporanea a favore di persone in fuga dalla guerra Russa-Ucraina. La protezione può terminare se il Consiglio ritiene sicuro il rimpatrio degli Stati nei loro paesi di origine.
Ai titolari di protezione temporanea è garantita la possibilità di: effettuare richiesta di ricongiungimento familiare; circolare nello spazio Schengen fino a 90 gg. consecutivi (nei primi 90 giorni dell'arrivo anche con passaporto biometrico); accedere fin dalla presentazione della domanda a attività lavorativa (subordinata o autonoma); accedere al sistema educativo per i minori alla pari con i cittadini italiani,

nonché alla formazione professionale**,** ai tirocini e all'Università. Con il **Dl 21 marzo 2022, n. 21** sono state dettate disposizioni per potenziare le capacità di accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina. In materia di lavoro, il decreto ha anche previsto una deroga alla disciplina del **riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie** per medici, infermieri e OSS ucraini che prima del 24 febbraio vivevano in Ucraina.

d) Altre forme di protezione

Oltre alle forme di protezione internazionale di cui sopra, la direttiva rimpatri 2008/115/CE (attuata dal decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89 convertito nella L. 2 agosto 2011, n. 129) prevede, all'art. 6 par. 4, che i singoli stati membri possano riconoscere ad uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale il diritto ad un permesso di soggiorno in presenza di particolari circostanze individuate dalla legislazione interna. Il sistema legislativo italiano riguardante le forme di protezione umanitaria e, successivamente speciale o complementare, è stato sottoposto ad un incessante "stress test legislativo" che ha prodotto disorientamento e difficoltà di gestione.

Il regime di Protezione speciale (art. 19 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) viene riconosciuto nei casi in cui la Commissione territoriale non riconosca al cittadino straniero richiedente asilo né lo status di rifugiato né la protezione sussidiaria, ma ritiene ricorrano i presupposti di divieto di espulsione o respingimento verso uno Stato in cui la persona possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali. Sono inoltre protette le situazioni in cui, tenuto conto dell'esistenza di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani nello Stato in cui lo straniero sarebbe espulso, sussistono fondati motivi di ritenere che questi rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, così come resta salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

Il dl n. 20/2023, convertito nella l. 50/2023, ha di fatto eliminato le modifiche apportate dal dl 130/2020, **restringendo l'ambito di applicazione del divieto di refoulement, e, conseguentemente, le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (vedi** circolare del 13 marzo 2023). La configurabilità della protezione speciale per violazione del diritto alla vita privata e familiare come desumibile dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 8 Cedu), anche se non più prevista dal dl. n. 20/2023, resta nel quadro degli obblighi costituzionali e internazionali.

Eliminando inoltre la possibilità per il questore di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale quando sia stata presentata la domanda per un'altra tipologia di permesso di soggiorno, il dl. n. 20/2023 ha disposto l'abrogazione dell'esplicita possibilità di chiedere il riconoscimento della protezione speciale al di fuori del sistema della protezione internazionale.

La protezione speciale dà diritto a un **permesso di soggiorno di 2 anni rinnovabile,** durante il quale è consentito di svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata che autonoma, ma, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 50/23, non può più essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Diniego della richiesta

Qualora la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale ritenga l'istanza non fondata, potrebbe negare qualsiasi tipo di protezione. Avverso il diniego della Commissione Territoriale e la conseguente decisione di rimpatrio è possibile presentare ricorso davanti al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha adottato il provvedimento o, nel caso di accoglienza presso una struttura di accoglienza governativa o del sistema di protezione degli enti locali, davanti alla Sezione specializzata del Tribunale distrettuale del luogo in cui ha sede la struttura o il centro presso cui si trova il/la richiedente.

Stante la complessità della normativa e delle procedure in materia di protezione internazionale, qualora sorgesse questa necessità, è opportuno contattare per tempo le organizzazioni che a livello locale si occupano di fornire assistenza legale ai/le richiedenti asilo e ai/le rifugiati/e oppure ancora l'UNHCR

in prima istanza, in modo che poi sia l'UNHCR a fornire all'Università i contatti delle organizzazioni a cui fare riferimento sul territorio.

2.13 Ricongiungimento familiare

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dai/lle cittadini extra UE che vivono in Italia e possiedono un permesso di soggiorno valido della durata di almeno 12 mesi. La domanda può essere fatta anche mentre si è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno (prima emissione con un visto valido della durata di 12 mesi o rinnovato). Coloro che possiedono un visto per ricerca possono richiedere il visto per i familiari a prescindere dalla durata del permesso (o del visto). I membri della famiglia elegibili sono quelli previsti dal D. Lgs. 71/2018 lettere a) e b) comma 1 dell'art. 29 (coniuge e figli/e minori). La procedura può essere di due tipi: procedura per il ricongiungimento familiare e procedura per familiare al seguito. Le Prefetture forniscono assistenza per l'attivazione della procedura.

N. B. La/il beneficiario di ciascuna delle forme di protezione internazionale può effettuare il ricongiungimento familiare in base a requisiti più favorevoli rispetto agli altri cittadini stranieri, in quanto **non deve dimostrare né la disponibilità di un reddito né quella di un alloggio idoneo (**art. 29 bis del D. lgs. 286/98, in recepimento degli artt. 8-10 della Direttiva Europea 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare).

a) Ricongiungimento

Il ricongiungimento familiare può essere richiesto dai/lle cittadini extra UE che vivono in Italia e possiedono un permesso di soggiorno valido della durata di almeno 12 mesi. La domanda può essere fatta anche mentre si è in attesa del rilascio del permesso di soggiorno (prima emissione con un visto valido della durata di 12 mesi o rinnovato). Coloro che possiedono un visto per ricerca possono richiedere il visto per i familiari a prescindere dalla durata del permesso (o del visto). I membri della famiglia elegibili sono quelli previsti dal D. Lgs. 71/2018 lettere a) e b) comma 1 dell'art. 29 (coniuge e figli/e minori).

b) Familiare al seguito

È il caso in cui il/la richiedente e il/i suo/i familiare/i intendono arrivare in Italia contemporaneamente. In caso di ricerca, il/la richiedente può richiedere il visto per i familiari una volta ottenuto il proprio nulla osta per ricerca, senza dover attendere il visto. Lo/a studioso/a deve delegare una persona in Italia (cittadino/a italiano/a o europeo/a o extra UE, che vive regolarmente in Italia e possiede un Permesso di soggiorno valido) per la presentazione della domanda di nulla osta per familiare al seguito per i familiari. Se firma la delega davanti ad un funzionario della rappresentanza consolare italiana del Paese di residenza, in quanto pubblico ufficiale, non occorre che la delega sia notarizzata e apostillata. Ottenuto il nulla osta, i familiari presentano domanda di visto per motivi familiari, che avrà la stessa durata di quello rilasciato allo/a studioso/a.

La procedura di Nulla Osta richiede al massimo 90 giorni e i documenti richiesti sono gli stessi previsti per la procedura per il ricongiungimento familiare.

Nonostante questa sia la procedura corretta, che mette al riparo da eventuali problemi che potrebbero insorgere per la regolarizzazione dei documenti una volta giunti in Italia, le rappresentanze consolari italiane spesso preferiscono rilasciare un visto turistico (della validità di massimo 90 giorni) ai/le familiari, che intendano partire contemporaneamente allo/a studioso/a.

Prima della scadenza del visto turistico, i/le familiari dello/a studioso/a dovranno presentare in Questura la domanda di permesso di soggiorno per coesione familiare. Tra i documenti da presentare si annoverano quelli attestanti il legame di parentela che dà diritto a questo tipo di permesso, come il certificato di matrimonio per il coniuge e per i figli, il certificato di nascita recante paternità e maternità.

Questi documenti devono essere tradotti e legalizzati presso il Consolato italiano del Paese di residenza. Si raccomanda quindi di procurarli prima della partenza.

3. STRATEGIE DI MENTORING AMMINISTRATIVO E ACCADEMICO E INSERIMENTO NELLA COMUNITÀ NAZIONALE E LOCALE

3.1. Mentoring: una figura istituzionale

Per garantire una transizione facile, nelle fasi di arrivo, inserimento ed eventuale ricerca di opportunità lavorative successive al termine del contratto, nonché una positiva esperienza per lo/la studioso/a a rischio, è bene che ciascun Ateneo, che attiva un'accoglienza con SAR individui alcune figure, che possano svolgere le funzioni di 'mentoring' nei vari ambiti utili alla miglior riuscita dell'esperienza di accoglienza. È fondamentale la presenza di un/a mentore amministrativo/a, che coordini le attività amministrative in preparazione dell'arrivo dello/a studioso/a, nella prima fase di accoglienza presso la struttura, provvedendo a garantire l'espletamento di tutti i passaggi. Ed è fondamentale la presenza di un/a mentore accademico/a, che accompagni lo/a studioso/a nell'inserimento nella comunità accademica locale e nazionale e, possibilmente, anche internazionale.

È importante definire anche eventuali partner locali di supporto, che possano collaborare per aspetti extra accademici all'accoglienza.

L'esperienza di alcuni Atenei insegna che potrebbe essere utile definire in un apposito documento i soggetti coinvolti, con i rispettivi ruoli, contatti, scadenze. Tale documento si è rivelato utile anche per gli/le stessi/e studiosi/e.

La cruciale definizione dei ruoli e delle tempistiche ha dimostrato inoltre di aumentare la soddisfazione lavorativa, la produttività accademica e il benessere del/la ricercatore/trice.

Il riferimento al tema del/la mentor va inteso nella sua natura istituzionale – e non informale – vale a dire un ruolo da parte del/la referente amministrativo/a e accademico/a, ed un relativo impegno, i cui contenuti, regole ed obiettivi vengono discussi, decisi e circoscritti con gli uffici di Ateneo che sono preposti all'implementazione dei progetti SAR, con la struttura accademica di accoglienza (Dipartimento, centro o scuola) e con la/lo studiosa/o stessa/o interessato/a. Questa specificazione sul **carattere istituzionale del/la mentor amministrativo/a e accademico/a** è importante, da un lato, per limitare il rischio di approcci improvvisati, estemporanei o umanitaristici verso il/la studioso/a a rischio e, dall'altro affinché il lavoro del/la mentor acquisti maggiore visibilità e riconoscimento all'interno dell'Ateneo ospitante. A tal fine, alcuni Atenei si sono mossi lungo alcune linee interrelate di istituzionalizzazione del/la mentoring amministrativo/a e accademico/a, verso il rafforzamento della capacità di accoglienza e l'organizzazione del/la mentoring amministrativo/a e accademico/a attraverso l'individuazione di figure specifiche e tra loro collegate:

(a) Un/a **delegato/a SAR di Ateneo**, solitamente un/a accademico/a preposto/a al coordinamento interno dei progetti (fundraising, apertura bandi, collegamenti tra varie strutture accademiche) e al rapporto tra Ateneo e la rete nazionale SAR Italia;

(b) L'individuazione di un/a **referente amministrativo/a e di ufficio di supporto** – o un tavolo di lavoro – di Ateneo preposto/a al coordinamento dei progetti SAR a livello di Ateneo;

(c) L'individuazione da parte degli uffici amministrativi centrali di Ateneo di **uno/a studente/sa 175 ore (in alcuni casi tirocinanti o in servizio civile),** che supporti il/la mentoring amministrativo/a, accompagnandolo/la nei vari uffici dell'Ateneo e spazi cittadini, per espletare le diverse procedure burocratiche e amministrative legate all' inserimento universitario e sul territorio. Possono essere coinvolti anche studenti/esse (175 ore o in servizio civile) opportunamente formati, che fungano da buddies.

Il/La buddy è una figura presente ormai in molte Università: è uno/a studente/ssa iscritto/a ad un corso di laurea (sovente magistrale o a ciclo unico) che, dopo adeguata formazione, assume il compito di seguire uno/a studente/ssa internazionale o piccoli gruppi di studenti/esse che si iscrivono o che

giungono nell'Ateneo per motivi di studio temporaneo con Programmi di mobilità internazionale. In genere i/le buddies operano in collaborazione con gli Uffici che negli Atenei si occupano di scambi internazionali e di accoglienza, sotto la supervisione di uno/a tutor. È compito del/la Buddy contattare gli/le studenti/esse internazionali, che gli/le sono stati assegnati/e, rispondere ai loro dubbi, offrire supporto nelle procedure di immatricolazione, accompagnarli/le negli Uffici dell'Ateneo in caso di necessità, fornire informazioni sulla vita universitaria e sulla città.

(d) L'individuazione di un/a **referente specifico/a SAR per ogni struttura accademica di Ateneo** (Dipartimento, centro, scuola). Il/La referente specifico/a SAR è solitamente (ma non esclusivamente) un/a accademico/a: la sua funzione è quella di riportare al Capo/Direttore/trice e al Consiglio del Dipartimento progetti, decisioni, orientamenti inerenti le attività di Scholars at Risk; portare eventuali problematiche, buone pratiche, iniziative all'attenzione del/la coordinatore/trice SAR di Ateneo e degli/le altri/e referenti specifici/che SAR delle strutture accademiche; individuare nel proprio Dipartimento un/a mentore scientifico/a adatto/a ai temi/interessi di ricerca dello/a studioso/a in arrivo; coordinarsi con il/la mentor scientifico/a e la/lo studiosa/o a rischio per organizzare eventi (seminari, workshop) e facilitare la relazione e inclusione nella struttura accademica ospitante e in Ateneo.

(e) L'individuazione di un/a **mentor accademico/a**. Mentre le prime tre figure rivestono un ruolo relativamente continuo nel tempo, spesso soggetto/a a delega formale da parte del Rettore/trice (a) e b) e/o del/la Direttore/trice della struttura accademica (c), questa figura viene scelta all'interno del Dipartimento in base all'expertise e all'interesse rispetto agli ambiti di ricerca della/o studiosa/o a rischio e può variare a seconda del profilo dello/a stesso/a studioso/a.

Le figure coinvolte nel mentoring amministrativo e scientifico vengono trattate maggiormente in dettaglio di seguito. Quello che qui preme sottolineare è, in primo luogo, come il mentoring istituzionale sia da intendersi come un impegno, certamente individuale, ma al contempo collocato all'interno di una rete di collaborazione strutturata e sostenibile, che vede attivamente coinvolte corpo docente e staff amministrativo. In secondo luogo, si vuole evidenziare l'importanza di un coordinamento e la comunicazione regolare tra la progettualità SAR a livello centrale di Ateneo e le attività delle singole strutture accademiche, al fine di garantire una migliore inclusione dello/a studioso/a a rischio in Ateneo e nel territorio e di condividere l'impegno con il/la mentore, in termini di tempo, energia e carico emotivo, che a volte si verifica. Tanto l'esperienza dei referenti SAR di Ateneo che delle strutture accademiche, quanto i risultati del questionario sottoposto all'attenzione degli/le studiosi/e a rischio presenti negli Atenei di SAR Italia evidenziano come criticità il limitato coordinamento tra le progettualità di Ateneo e quelle dei singoli Dipartimenti, aspetto che si traduca in una comunicazione limitata su disponibilità di risorse, opportunità lavorative, buone pratiche e gestione di problematiche.

3.2 Mentoring accademico: Referente specifico/a SAR e Mentor accademico/a di Dipartimento

La persona che svolge queste due funzioni (può essere la stessa o due figure diverse) è colui/colei che può guidare lo/a studioso/a a rischio all'interno della comunità accademica - sia di Ateneo, che nazionale ed internazionale, ciò, al fine di favorire l'acquisizione di una certa familiarità con gli interessi di ricerca della struttura accademica ospitante, l'autonomia e la collaborazione necessarie a riprendere la propria attività scientifica.

È consigliabile iniziare l'attività di mentoring accademico prima dell'arrivo dalle/o studioso/o a rischio, per discutere gli obiettivi e le tempistiche del progetto, le eventuali attività di insegnamento, il calendario accademico ed eventuali scadenze legate, ad esempio, alla richiesta di fondi o all'invio di rapporti di attività di ricerca o di pubblicazioni. In particolare, per studiosi/e che non hanno molta esperienza internazionale o che non conoscono il contesto accademico occidentale, può essere utile che siano seguiti/e sin dal loro primissimo arrivo, per fornire tutte le informazioni utili anche relativamente a come accedere ai servizi della biblioteca, a risorse bibliografiche e di open access, a come presentare un abstract per un convegno, a come preparare un intervento in un seminario o, infine,

accedere a opportunità di finanziamento di ricerca locali nazionali o europee.
Oltre a ciò, il/la mentoring accademico/a può prevedere l'organizzazione di un seminario di presentazione dei campi di interesse scientifico e del progetto di ricerca della/o studiosa/o a rischio, così da facilitare la creazione di un primo scambio con il Dipartimento. È opportuno anche stabilire incontri periodici di aggiornamento e metterlo/a in contatto con i/le colleghi/e dell'Università e con quelli/e della Rete nazionale di SAR Italia vicini/e per ambito disciplinare e affinità di ricerca. Gli esiti del questionario rivolto agli/le studiosi/e a rischio in Italia evidenziano un sentimento diffuso di isolamento rispetto alla struttura accademica e all'Ateneo, nonché frequenti esperienze di sminuimento del profilo professionale della/o studiosa/o a rischio. Alcune risposte riportano come il fatto di essere persone rifugiate – in generale in una situazione di rischio – genera nei/le colleghi/e più un approccio umanitario e una infantilizzazione della maturità accademica del/la collega e meno un interesse professionale verso il potenziale contributo scientifico, che quest'ultima/o può fornire alle attività del Dipartimento. Sarebbe quindi importante favorire una cultura dell'accoglienza, che stimoli, da un lato, l'interesse verso il possibile contributo scientifico della/o studiosa/o e, dall'altro, che colga quegli aspetti specifici su cui è necessario un potenziamento al fine del raggiungimento degli obiettivi del progetto scientifico. A tal fine, basandoci sulle risposte pervenute dal Questionario, delineiamo alcuni suggerimenti. Nel prenderli in considerazione, è utile tenere presente come alcuni/e studiosi/e a rischio abbiano avuto esperienze pregresse di formazione o di ricerca presso Atenei italiani ed europei, e abbiano quindi maggiore familiarità con il sistema accademico italiano ed europeo, mentre altri evidenziano la necessità di essere informati/e o guidati/e anche sugli aspetti di base. Occorre quindi adattare le richieste e il supporto a seconda dei casi, tenendo possibilmente presente alcuni dei seguenti aspetti:

1. **CV, pubblicazioni, società scientifiche e conferenze**: è importante confrontarsi con lo/la studioso/a a rischio in merito alla necessità di acquisire maggiori informazioni sulla costruzione di un CV (formato Europass o altro) e di una lettera di presentazione, ai fini della circolazione all'interno delle reti scientifiche di pertinenza, di SAR Italia e per future application.
A questo fine si segnala il servizio **Volunteer Proofreader Initiative (VPI)** presso SAR International, creato allo scopo di supportare gli/le scholar per la costruzione del cv, la revisione dei paper e la scrittura delle lettere di motivazione.
Alcuni/e studiosi/e evidenziano, inoltre, la limitata conoscenza delle principali riviste di settore e case editrici in inglese, nonché la poca conoscenza delle politiche legate all'open access e al costo di pubblicazione di articoli o libri.
Sarebbe, infine, importante supportare la/il studiosa/o a rischio nel conoscere le principali società scientifiche italiane ed internazionali affini ai suoi ambiti di ricerca, informandolo/a su eventuali scadenze annuali per partecipare ad eventuali conferenze e workshop.

2. **Fondi di ricerca/missioni, logistica e accesso:** l'esperienza degli ultimi anni e gli esiti del Questionario, mostrano come un numero consistente di studiosi/e non abbia un fondo minimo di ricerca di base o abbia difficoltà a capire quale sia la procedura per fare richiesta di fondi al fine di poter partecipare a conferenze, summer/winter schools, eventi di SAR Italia/SAR International o al fine di acquistare materiali necessari alla ricerca di laboratorio o per condurre ricerca sul campo. È quindi consigliabile organizzare alcuni momenti di formazione/aggiornamento specifica/o su disponibilità di fondi, deadlines, modalità di rimborso o anticipo fondi.

3. **Ricerca: Bandi regionali, nazionali ed internazionali.** Risulta molto utile anche organizzare un incontro tra lo/a studioso/a e l'Ufficio ricerca di Ateneo, ciò, per aumentare la conoscenza di possibilità di finanziamenti regionali, nazionali, europei e internazionali nell'ambito disciplinare dell'interessato/a. Spesso gli/le studiosi/e SAR sono determinati ad 'uscire' in tempi brevi dai programmi di protezione e a cercare fondi di ricerca autonomamente. Non sempre, tuttavia, hanno familiarità con i programmi di finanziamento europei e in misura ancora minore con quelli nazionali/locali.

4. **Partecipazione ad eventi SAR Italia e SAR International:** la rete degli Atenei italiani ed europei aderenti a SAR, a SRF e New University in Exile Consortium rappresenta una piattaforma potenzialmente utile ed importante, per rafforzare lo scambio scientifico tra studiosi, per ricreare una comunità scientifica, per conoscere eventuali opportunità di collaborazione e lavoro. Il/La Referente Specifico/a SAR e Mentor Accademico/a di Dipartimento collaborano con il Delegato SAR di Ateneo, consultandosi con la/lo studiosa/o a rischio, per capire il suo eventuale interesse (o meno) a partecipare come relatore/trice o auditore/trice ai seminari, eventi scientifici e ludici organizzati da queste organizzazioni in Italia e/o in Europa. A tal fine vengono anche discusse eventuali questioni legate alla privacy e alla sicurezza.

5. **Riconoscimento titoli:** è di fondamentale importanza che le figure inerenti al mentoring accademico e amministrativo supportino la/lo studioso nel riconoscimento del titolo di Dottorato (e qualora necessario, di Master) al fine di poter accedere ad eventuali concorsi universitari o pubblici. Potrebbe essere utile mettere in contatto lo/la studioso/a a rischio con gli uffici preposti di Ateneo, con traduttori/trici certificati/e oppure contattare il CIMEA, partecipare agli eventi di formazione sul tema organizzati da SAR Italia o avere accesso alle registrazioni dei percorsi di formazione precedenti (tenendo presente i possibili cambi di normative/procedure).

6. **Opportunità di lavoro accademico e non-accademico:** Gli esiti del Questionario evidenziano la volontà da parte degli/le studiosi/e a rischio di partecipare ad eventi/incontri di formazione sulle possibilità lavorative interne ed esterne al mondo accademico. A tal fine, e soprattutto nel secondo caso è importante sia un coinvolgimento con gli uffici di Job Guidance, sia fornire informazioni sugli enti pubblici e privati del territorio locale e nazionale, sia, infine, attivare i contatti con la rete di SAR Italia che organizza eventi di formazione a questo fine.

7. **Formazione linguistica:** Gli esiti del Questionario sottolineano l'apprezzamento da parte degli/le studiosi/e di informazioni e opportunità di formazione linguistica, soprattutto (ma non esclusivamente) in inglese e italiano da parte dei Centri linguistici di Ateneo. Il/La mentor accademico/a collabora con quello/a amministrativo/a al fine di fornire informazioni sul calendario e sulle modalità di accesso ed erogazione dei servizi di formazione linguistica. È suggerito prevedere, a tal fine, un budget di Ateneo o di Dipartimento, per supportare lo/a studioso/a, anche al fine dell'ottenimento delle certificazioni linguistiche necessarie.

8. **Formazione sulla didattica in contesti internazionali**: si tratta di consentire agli/alle scholar di partecipare a corsi ed iniziative promosse o organizzate dagli Atenei di accoglienza volte a sviluppare nuove tecniche di approccio didattico, grazie al contributo dei Teaching & Learning Centre, dei Centri Linguistici di Ateneo per la didattica in lingua inglese o dei Digital Learning per la didattica online, ove presenti.

3.3 Mentoring sociale

Il mentoring cosiddetto sociale può essere considerato una forma particolare di mentoring che, secondo l'esperienza degli Atenei che lo hanno sperimentato costituisce forme molto apprezzabili ed apprezzate di intervento. Si intendono incontri con e fra studiosi/e SAR, non focalizzati ad attività accademiche, ma orientati al ritrovarsi e allo stare insieme; gite comunitarie; coinvolgimento degli/lle studiose in attività varie (uscite in natura, corsi di danza popolare o di cucina etnica, solo per citare qualche esempio). Si tratta di forme di inclusione e coinvolgimento bidirezionali, che influiscono in misura importante nella riuscita di queste ospitalità.

3.4 Mentoring: un approccio olistico

Gli/Le studiosi/e a rischio sono primariamente colleghi/e, ricercatori/trici senior e junior, che attraverso i progetti SAR riprendono il lavoro accademico. In tal senso, essi/e si confrontano con questioni legate all'inserimento nel contesto universitario e cittadino, che sono comuni a molti/e studiosi/e provenienti da Paesi stranieri. Tuttavia, la situazione di rischio personale e delle loro famiglie, unitamente al fatto che non sempre essi/e hanno una pregressa familiarità con il sistema universitario italiano ed europeo, fa sì che al loro arrivo necessitino di un'attenzione particolare sia in termini di inclusione non soltanto lavorativa, ma anche per questioni logistiche legate all'arrivo, all'alloggio, all'assicurazione sanitaria, alla scuola e alla formazione linguistica. È quindi importante informare lo/a studioso/a a rischio anche di questi ultimi aspetti logistici legati al suo arrivo (ad esempio come contattare i/le propri/e mentori o altre persone nel caso di bisogno, prima o durante l'arrivo). Al tempo stesso, i/le mentori dovrebbero sapere come eventualmente contattare la famiglia del/la ricercatore/trice o comunque avere dei contatti di riferimento per ogni necessità.
È consigliabile, inoltre, prevedere che al suo arrivo lo/a studioso/a sia accolto/a da qualcuno, concordando tempi e modalità.
Può essere utile, infine, fornire al/la ricercatore/trice un Vadamecum di Ateneo/Città, vale a dire una guida di benvenuto con tutte le informazioni necessarie sui principali uffici universitari (contratti, mensa, biblioteca, centro linguistico di Ateneo, rimborsi missioni, etc) e cittadini (questura, trasporti, poste, scuole, carovita, tessere autobus, formazione linguistica per familiari, biblioteche e attività comunali per bambini, etc.).
Sul modello di altri Atenei esteri (non necessariamente rispetto a studiosi/e a rischio) si suggerisce anche di organizzare (anche nella stessa giornata):
1. un incontro di benvenuto: un evento in Dipartimento o un pranzo informale in città, dove siano presenti i referenti degli uffici e i/le colleghi/e interessati/e.
2. un incontro di induction/formazione sull'Ateneo e la struttura ospitante, che coinvolga, in un'unica riunione, sia le figure chiave del personale amministrativo, sia i/le referenti accademici della struttura ospitante e dell'ufficio accoglienza. Questo al fine di agevolare sia l'orientamento iniziale che la possibilità di prendere contatti con le persone, che lo/a accompagneranno nel suo percorso. Non si tratta di un evento di benvenuto, come descritto oltre, ma si profila più come formazione. È opportuno prevedere anche un servizio di supporto psicologico, sia interno che esterno all'Ateneo.

3.5 Mentoring amministrativo

Il/La mentore amministrativo/a costituisce innanzitutto il punto di riferimento interno per la gestione delle fasi che vedono coinvolti/e molteplici soggetti.

Prima dell'arrivo del/la ricercatore/trice, e attraverso un coordinamento delle figure accademiche di riferimento interne all'Ateneo, ma in particolare alle strutture che si sono rese disponibili ad accogliere lo/a studioso/a, il/la mentore deve verificare che siano stati emessi sia il Visto che le necessarie autorizzazioni a lavorare, che il viaggio sia stato organizzato e che il/la ricercatore/trice abbia un alloggio al suo arrivo. Inoltre, deve occuparsi di assicurargli/le una postazione di lavoro e le credenziali di ateneo. Gli/Le studiosi/e a rischio possono aver bisogno di esibire il contratto stipulato con l'Università ospitante a diverse Istituzioni nel loro Paese di origine ai fini dell'ottenimento del congedo. Spesso questo non è già disponibile prima del loro arrivo in Italia; pertanto, il solo documento disponibile è la convenzione di accoglienza, in lingua italiana, poiché la normativa prevede che la copia in inglese sia solo redatta ai fini di cortesia, per facilitare la comprensione del contenuto ai non parlanti italiano.

Nei casi in cui il contratto sia disponibile è consigliabile che venga preparata una copia in inglese del contratto, ma che si valuti, allo stesso tempo, l'opportunità che quest'ultima contenga o meno informazioni relative ad un eventuale rapporto fra lo/a studioso/a a rischio, l'Università ospitante e/o SAR.

In alcuni casi le Università/Ministeri dei Paesi di origine non vedono di buon occhio che un/a loro studioso/a richieda di entrare in un programma di protezione, perché questo getta discredito sul sistema universitario e sul Paese stesso. In tal senso, un esplicito riferimento a SAR nel contratto potrebbe essere fonte di rischio per lo/a studioso/a e sarebbe da evitare. È suggerito, quindi, consultarsi preventivamente in merito con l'interessato/a: sarebbe quindi da valutare un contratto di tipo 'standard' per motivi di ricerca, al fine di tutelare tanto la sicurezza personale dello/a studioso/a, che non ha ancora lasciato il Paese quanto gli eventuali rischi per la sua famiglia, nonché per agevolare l'accettazione di eventuali richieste di "anno sabbatico" o "congedo non retribuito" (e di mantenere aperta quindi un'eventuale possibilità di ritorno).

È raccomandato prevedere un importo per le piccole spese iniziali, soprattutto per quanto riguarda il periodo iniziale, di cui dovrebbe farsi carico il Dipartimento ospitante.

Gli/Le studiosi/e a rischio spesso arrivano in Italia con l'esigenza di una liquidità finanziaria per coprire le prime spese e quelle legate alle procedure amministrative e di sostentamento, in attesa di ricevere il primo stipendio. In alcuni casi tali procedure possono richiedere anche mesi e lo/la studioso/a a rischio può così trovarsi in difficoltà.
Per far fronte a queste situazioni talvolta si è ricorso a prestiti di natura personale, che tuttavia possono essere fonte di imbarazzo per chi ne beneficia oltre a non essere sostenibili nel tempo.
A fronte di una normativa contabile nazionale che non consente facilmente di ricorrere a soluzioni legate alla contingenza, potrebbe essere utile costituire un partenariato locale, ove possibile. La definizione di un partenariato locale (anche già costituito per altri progetti come per es. il Progetto UNICORE), che possa provvedere alla copertura o all'erogazione di somme per la copertura delle spese di prima necessità e amministrative (ad es. per la presentazione della domanda di permesso di soggiorno.) può rivelarsi molto utile, oltre che per le attività di accompagnamento per il disbrigo delle pratiche amministrative, di orientamento ed inclusione sociale.
In caso di assegno finanziato da soggetti esterni occorre verificare la possibilità di erogare direttamente le somme.
Possono essere intraprese anche altre strade; ciò dipende dal contesto territoriale in cui ciascuna Università è inserita., dalle partnership che ha già in atto o può instaurare con gli enti locali per il superamento di queste criticità.
Un'altra criticità può essere rappresentata dal fatto che molti Istituti di credito non intendono aprire c/c in assenza di permesso di soggiorno già rilasciato o nel caso di provenienza da taluni paesi (ad.es. Iran /Donbass). È sempre suggerito, quindi, verificare questi aspetti prima dell'arrivo del/la ricercatore/trice. Potrebbe essere consigliabile che gli/le studiosi/e arrivino in Italia provvisti di un conto corrente estero per loro accessibile sul quale le Università possano accreditare le somme dovute.
Sull'esperienza di alcuni Atenei si suggerisce inoltre di verificare la possibilità per l'Ateneo di "forzare" il sistema pagamento sul conto corrente di altri soggetti /familiari in possesso di conto corrente italiano.
È suggerito anche indicare le modalità per entrare in contatto con le Autorità di Pubblica Sicurezza.
È utile, infine, calendarizzare riunioni periodiche di verifica sullo stato di avanzamento della permanenza dello/a studioso/a.

4. SICUREZZA E PRIVACY

4.1 Visibilità e riservatezza

I cicli di seminari organizzati da SAR (come le SAR Speaker Series) hanno l'obiettivo di coinvolgere gli/le studiosi/e a rischio in attività di divulgazione su tematiche legate alla libertà accademica e al loro lavoro di ricerca. Di conseguenza, dal momento che si trovano al di fuori del loro Paese d'origine, gli/le studiosi/e potrebbero far emergere alcune problematiche relative alla sicurezza, che possono essere affrontate in diversi modi. Il loro senso di insicurezza potrebbe risultare aumentato anche per i rischi vissuti nei rispettivi Paesi d'origine. Alcuni/e, infatti, si preoccupano di possibili ritorsioni verso la famiglia o verso i/le colleghi/e rimasti/e nel Paese, mentre altri/e del controllo che potrebbero ricevere (di solito le e-mail, ma a volte anche eventi pubblici o lezioni, soprattutto se si tengono online) o altre forme di intimidazione o persecuzioni anche mentre sono all'estero.

È consigliabile discutere sempre in anticipo con lo/a studioso/a dell'organizzazione dell'evento e della sua visibilità e di come sia legato/a al tema specifico dell'evento, soprattutto se si parla esplicitamente di libertà accademica e/o di altre questioni politicamente sensibili legate alla sua attività di ricerca.

Dal momento che gli/le studiosi/e sono spesso identificabili attraverso il loro lavoro, anche l'uso di pseudonimi o l'anonimato, nelle biografie, potrebbe non essere sufficiente, per garantire la loro riservatezza. In questi casi, una buona prassi è limitare il più possibile l'identificazione o la conferma di informazioni, che generalmente appaiono in ogni biografia, ad esempio il nome del/la studioso/a, la sua foto, i titoli delle sue pubblicazioni, l'ambito disciplinare specifico (vs. il Dipartimento), il Paese d'origine (vs. la Regione) e le date di arrivo e di partenza previste.
Prima di pubblicizzare l'arrivo del/la studioso/a o qualsiasi evento a lui/lei correlato, è preferibile chiedere allo/la studioso/a, se ha eventuali preoccupazioni in materia di sicurezza o riservatezza, perché potrebbe chiedere che qualsiasi comunicazione mediatica, annuncio dell'evento o possibile informazione identificativa proiettata sullo schermo di un evento online venga resa anonima o venga veicolata utilizzando degli pseudonimi.
È preferibile anticipargli/le in modo dettagliato quando e come le informazioni e gli esiti dell'evento verranno diffusi: per es. i canali nazionali potrebbero essere meno problematici dei canali internazionali, i social media potrebbero essere, invece molto problematici. Gli/le studiosi/e spesso hanno consapevolezza di quali tipi di informazioni possono raggiungere più facilmente il loro Paese di origine; per questo motivo anche le strategie di comunicazione e di diffusione dell'evento dovrebbero essere discusse in anticipo con lo/la studioso/a, il/la tutor accademico/a, l'istituzione che organizza l'evento e la Rete SAR. Ogni tipo di pubblicizzazione dell'evento che contenga il suo nome, le sue foto o altre informazioni identificative presenti online, su locandine, sui programmi degli eventi o sui media potrebbe non essere richiesta; è preferibile, pertanto, condividere il materiale pubblicitario dell'evento in largo anticipo, nel caso in cui tali materiali sollevassero preoccupazioni o dubbi, informarsi, con largo anticipo rispetto all'evento, se lo/a studioso/a sia d'accordo di essere fotografato/a o ripreso/a o registrato/a e approvare le restrizioni che potrebbe chiedere.

L'uso del logo SAR nella promozione degli eventi deve essere coerente con il regolamento di SAR. Per informazioni o richieste riguardo il patrocinio di SAR Italia ad eventi e l'uso appropriato del logo, contattare il gruppo di lavoro SAR Italia 'Accoglienza e Formazione' (carla.savastano@amm.units.it; isolde.quadranti@univr.it).

Aspetti che coinvolgono il/la tutor accademico/a

✓ Il/la tutor accademico/a dovrebbe conoscere chi invita lo/la studioso/a in un determinato evento o quantomeno cercare queste informazioni prima del suo svolgimento, ad esempio tramite la rete nazionale di SAR Italia.
✓ È consigliabile che il/la tutor accademico discuta con l'Istituzione che organizza l'evento per condividere e chiarire tutti gli aspetti riguardanti la protezione dello/la studioso/a e le misure indicate nel presente documento.
✓ È consigliabile che il/la tutor accademico discuta con lo/la studioso/a, se la sua presenza è necessaria durante l'evento al fine di proteggerlo/a da potenziali attacchi e mitigare gli effetti di potenziali situazioni di rischio che potrebbero verificarsi.

Aspetti che coinvolgono il/la moderatore/trice dell'evento

✓ Il/la moderatore/trice (o i/le moderatori/trici) dell'evento dovrebbe discutere con lo/la studioso/a di ogni possibile dubbio o preferenza che potrebbe avere riguardo i contenuti e il focus del suo intervento. Per esempio, alcuni/e studiosi/e potrebbero preferire non discutere di alcuni argomenti collegati alla loro storia personale e/o alla situazione del proprio Paese d'origine. Gli/le studiosi/e possono contribuire fornendo al/la moderatore/trice queste ed altre indicazioni utili ad inquadrare il contesto del loro Paese d'origine (e/o aspetti specifici del loro lavoro accademico).
✓ Il/la moderatore/trice (o i/le moderatori/trici) dovrebbe coinvolgere anche il/la tutor accademico/a nella discussione con lo/la studioso/a. Il/la tutor accademico/a potrebbe conoscere meglio la storia dello/la studioso/a e quindi fornire suggerimenti utili al/la moderatore/trice.
✓ Discutere con lo/la studioso/a come verrà organizzato il momento delle domande (Q&A). Ci sono diverse opzioni per il Q&A in un evento online.
Discutere anche se la sezione commenti della piattaforma utilizzata sarà abilitata o disabilitata durante l'evento e come le domande saranno selezionate dal/la moderatore/trice.

Aspetti che coinvolgono il pubblico

✓ Prima dell'arrivo dello/la studioso/a, è consigliabile discutere con quali Dipartimenti, amministrazioni, media, studenti/esse o altri/e potrebbe entrare in contatto. Per esempio, lo/la studioso/a potrebbe avere alcune preferenze riguardo a chi incontrare in Ateneo durante la visita.
✓ Discutere con lo/la studioso/a, se preferisce che l'evento sia aperto al pubblico o a porte chiuse, e, se a porte chiuse, se preferisce visionare la lista dei/le partecipanti in anticipo. Nella locandina è preferibile, se lo/a studioso/a non lo richiede, non menzionare il suo nome né il Paese di provenienza.

Considerazioni specifiche per gli eventi online

L'uso sempre più diffuso di eventi online ha reso più frequente la registrazione e la condivisione degli stessi.
Discutere in anticipo con lo/la studioso/a se l'evento verrà registrato dall'Istituzione ospitante e come la registrazione verrà condivisa. Per esempio, uno/a studioso/a potrebbe essere favorevole a diversi livelli di condivisione della registrazione – ad esempio, accesso libero sul sito dell'Università, via e-mail con un gruppo di persone selezionate del gruppo di ricerca o del Dipartimento o tramite accesso

riservato utilizzando una password.

Il/la moderatore/trice (o i/le moderatori/trici) potrebbe richiedere in anticipo ai/lle partecipanti di non registrare e condividere un remind all'inizio dell'evento. Tuttavia, tutti/e i/le partecipanti all'evento dovrebbero essere consapevoli del fatto che non c'è modo di impedire ai/le singoli/e di registrare l'evento e condividere le proprie registrazioni.

Le piattaforme online spesso richiedono ai/lle partecipanti di non registrare e condividono un remind all'inizio dell'evento. Si raccomanda caldamente che gli/le organizzatori/trici dell'evento controllino le Linee guida della piattaforma utilizzata e le implementino in modo appropriato: ad esempio, Zoom Privacy and Security Guidelines.

Prima dell'evento dovrebbero essere stabilite delle procedure, per gestire eventuali disturbatori/trici. Dal momento che molto probabilmente il/la moderatore/trice sarà concentrato sui/lle relatori/trici, è opportuno che l'ente organizzatore individui una persona con il compito di monitorare l'evento, di assistere i/le partecipanti nel caso di problemi tecnici e di rimuovere eventuali disturbatori/trici.

5. CASI PARTICOLARI DI ACCOGLIENZA

Esistono, infine, casi particolari di accoglienza che vale la pena citare, perché evidenziano le difficoltà che si incontrano nel caso si debbano ospitare ricercatori/trici provenienti da Stati esteri. Questo è ancor più vero in considerazione delle situazioni geopolitiche dei Paesi di provenienza, che impediscono un regolare svolgimento delle procedure di accoglienza sia prima dell'arrivo (es. visti) sia in seguito (es. apertura conto bancario).

Nonostante la normativa di riferimento in merito alle richieste di ingresso con visto per ricerca, l'applicazione della stessa risulta complessa, soprattutto relativamente all'ingresso di Scholar, che si trovano in Paesi in cui le rappresentanze diplomatiche italiane sono assenti (per es. Afghanistan), ovvero temporaneamente chiuse (per es. Sudan, Yemen), ovvero inaccessibili (per es. Striscia di Gaza – Territori Palestinesi), ovvero i cui servizi consolari sono fortemente limitati (per es. Ucraina). L'ingresso nel nostro Paese per questa tipologia di Scholar, quindi, risulta ostacolato dalla stessa situazione politica, che sovente motiva l'assegnazione di borse o fellowship di ricerca, o le accoglienze in genere.

5.1 Università di Padova

Nel caso di una docente sudanese, nonostante il ricollocamento temporaneo dell'Ambasciata di Khartoum ad Addis Abeba dal 2022, questa comunque non opera attivamente. È stata individuata pertanto l'Ambasciata italiana di Addis Abeba per la richiesta di visto, con la quale, in assenza di possibilità di traduzione asseverata e legalizzazione del titolo, è stato concordato il rilascio di visto per studio post-laurea. Ciò da una parte ha permesso di snellire la richiesta di documentazione (rilascio di sola lettera di accettazione e lettera di invito) e la possibilità di valutazione in altra ambasciata (nonostante l'assenza di competenza territoriale, e tenuto conto che il Nulla Osta ha sede diplomatica obbligata), dall'altro ha tuttavia comportato ulteriori incombenze per la docente che ha dovuto risiedere in Etiopia (non la sua residenza abituale) con margine di discrezione sulla valutazione del rilascio visto, normalmente meno difficoltosa in presenza di Nulla Osta.
Una volta giunta in Italia alla docente è stato emesso un permesso di soggiorno per studio, formalizzato con contratto per borsa di studio – non residenti.

Altra problematica si evince per i casi di studiosi/e provenienti da Paesi oggetto di sanzioni internazionali. L'Università di Padova, per esempio, ha ospitato una ricercatrice iraniana. A causa delle sanzioni in vigore nei confronti dell'Iran si è dimostrato molto difficile aprire un conto corrente bancario in Italia. Senza conto in banca non è possibile da parte dell'Ateneo versare lo stipendio, nemmeno in contanti, dunque nemmeno attivare il contratto. L'Università di Padova ha preso accordi con una banca, per far aprire il conto ai/lle suoi/e ricercatori/trici, ma è richiesta la residenza e il conto ha delle grosse limitazioni, tra cui non poter ricevere soldi, se non provenienti dall'Ateneo.

In caso di Nulla Osta per ricerca, la richiesta di residenza si può fare solo dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno e ciò comporta grossi ritardi. Il fatto che possano transitare sul conto solo erogazioni da parte dell'Ateneo, comporta che anche il relocation fund previsto da Scholar Rescue Fund non possa essere versato direttamente al/la ricercatore/trice. Da notare anche che se il/la ricercatore/trice è ospite di una struttura universitaria, spesso questa non consente di prendere la residenza presso di essa. Un altro ostacolo è stato incontrato anche nella richiesta di ricongiungimento familiare (nel caso specifico si trattava del marito della ricercatrice), poiché le Poste italiane non le permettevano di spedire l'originale cartaceo del Nulla Osta richiesto dall'Ambasciata di Teheran.Alla luce di questi casi, è importante che l'ateneo sia consapevole delle varie casistiche, in modo da programmare soluzioni adeguate prima dell'arrivo del/la ricercatore/trice e ricorrere ove possibile ad alternative in merito all'ingresso e accoglienza. A tal proposito l'ateneo può valutare di interagire di concerto con enti (ad

esempio l'ateneo di Padova ha affidato il supporto e la gestione delle procedure per visti di ingresso e permesso di soggiorno ad una ONLUS locale) e organi della PA locali (Prefettura, Questura) ed esteri (ambasciate) soprattutto per quelle casistiche dove la normativa prevede margini di flessibilità.

A tale scopo l'ateneo di Padova sta interagendo con la Prefettura per poter attivare dei canali alternativi e semplificati in merito alla richiesta di documenti proponendo ad esempio una semplice traduzione certificata dal Tribunale, in luogo dell'asseverazione (o traduzione giurata), e conferma di validità del titolo tramite CIMEA o direttamente con l'istituzione a cui lo/a Scholar fa capo, in luogo alla legalizzazione (ove ciò è possibile sulla base della situazione specifica del/la docente).

5.2 Università di Verona

L'Università di Verona ha accolto un ricercatore yemenita con un assegno di ricerca riservato a studiosi a rischio. In Yemen non opera una rappresentanza diplomatica italiana, pertanto per la richiesta di visto il ricercatore si è rivolto alla Rappresentanza di Amman (Giordania), che ha concesso un appuntamento per l'intervista a ridosso dei 180 giorni di validità del "nulla osta per ricerca scientifica" emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione. Allo stesso tempo, si è proceduto nel predisporre le pratiche di richiesta del visto per la famiglia, per le quali è stato necessario delegare formalmente una persona in Italia all'inserimento, sul portale Servizi del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, della richiesta del "nulla osta all'ingresso dei familiari al seguito". A tal fine, il ricercatore ha dovuto richiedere all'ufficio consolare l'autenticazione amministrativa della sua firma sulla delega.
Il rilascio dei visti ai familiari è avvenuto circa 6 mesi dopo: l'intera procedura ha occupato quasi un intero anno e comportato ulteriori spese per i viaggi e il soggiorno dell'intera famiglia in Giordania, dove hanno dovuto attendere il rilascio dei visti (circa un mese) per poi raggiungere l'Italia. SAR International ha contribuito parzialmente al rimborso delle spese affrontate dal ricercatore per sé e per la famiglia, stanziando un importo che è stato direttamente erogato al beneficiario su presentazione delle ricevute relative alle spese sostenute.
Nel caso di trasferimento di interi nuclei familiari occorre tenere in considerazione che l'aspetto della progettualità legato alla ricerca non può essere disgiunto da un percorso di accoglienza e inclusivo rivolto ai coniugi e agli eventuali minori al seguito. Dove non già presente, è importante costruire preventivamente un partenariato con enti e associazioni sul territorio al fine di fornire supporto su più fronti, dalle procedure burocratico-amministrative legate alla nuova residenza, ai contatti con le scuole, alle possibilità proposte per l'apprendimento della lingua italiana.

Un dottorando palestinese dell'Università di Verona, rientrato temporaneamente a Gaza nel settembre 2023, non è riuscito a tornare in Italia a rinnovare il permesso di soggiorno prima della scadenza (31.12.2023), a seguito dello scoppio del conflitto israelo-palestinese nell'ottobre 2023 e della chiusura delle frontiere. La situazione è stata segnalata da parte dell'ateneo al MAECI e al Consolato di Gerusalemme. Dopo aver trascorso alcuni mesi in un campo profughi, la moglie e i sei figli, di cui 4 minorenni, dopo essere riusciti a arrivare a Il Cairo, in un solo giorno hanno ottenuto un visto turistico (e non umanitario) per raggiungere l'Italia, dove sono stati accolti temporaneamente in una comunità solidale. Nel frattempo, anche il padre è riuscito a lasciare Gaza e a raggiungere Il Cairo, dove però è rimasto per quattro mesi in attesa di ottenere un nuovo visto per l'Italia. L'ateneo ha inviato durante tale periodo diverse richieste di intervento all'Ambasciata italiana a Il Cairo, affinché venisse valutata l'opportunità di rilascio di un visto per rientro, o eventualmente di un nuovo visto per studio, essendo il dottorando ancora iscritto al secondo anno di corso.
Il visto di rientro è stato rifiutato a seguito di parere negativo della Questura, in quanto l'interessato non era in possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso, essenziale ai fini del parere positivo. Si è dunque proceduto a presentare una nuova domanda di visto per studio sul portale Universitaly e ad inviare ulteriori richieste di intervento all'Ambasciata italiano a Il Cairo. Il nuovo visto per studio è stato

rilasciato due mesi dopo e il dottorando è riuscito finalmente ad arrivare a Verona e a ricongiungersi con i familiari.
È stata attivata quindi la procedura su un "doppio binario": richiesta di permesso per studio per il padre/dottorando, richiesta di protezione internazionale per la moglie e i figli maggiorenni (con successiva estensione ai figli minori dello status di rifugiato alla Commissione nazionale per il diritto di asilo tramite la Questura).
Per procedere con la richiesta di protezione internazionale e ottenere da un lato maggiori garanzie rispetto al mantenimento dell'unità familiare, dall'altro la possibilità di presentare la dichiarazione di indigenza da parte dei soggetti richiedenti asilo, su indicazione della Questura si è ritenuto di attendere:
- la scadenza del visto turistico e di trovarsi una situazione di effettiva irregolarità sul territorio italiano, poiché il rilascio del visto turistico presuppone la presenza di un soggetto che si faccia da garante per i tre mesi coperti dal visto stesso. Si consideri che in tale situazione si applica il principio di inespellibilità dello straniero ex art. 19 TUI.
- l'arrivo del dottorando (padre di famiglia), in quanto per i figli minori doveva essere provato il suo consenso alla richiesta di asilo da parte della madre, o in alternativa, esibita una dichiarazione di consenso con firma autenticata presso una rappresentanza diplomatica all'estero (documento che era impossibile da ottenere in tempi brevi).
Purtroppo, la Questura non prenota appuntamenti per le pratiche di protezione internazionale. È stato necessario recarsi più volte agli sportelli con l'intera famiglia prima di essere ricevuti.

Trattandosi di una famiglia molto numerosa, la ricerca di un alloggio idoneo ad ospitarla è stata particolarmente ardua. Tramite la collaborazione con Caritas, che aveva messo a disposizione della Prefettura un nuovo alloggio per la rete CAS (Centro d'accoglienza straordinaria) proprio a ridosso della richiesta di asilo da parte dei familiari, è stato possibile reperire un appartamento adeguato, che è stato messo a disposizione dei familiari (il domicilio del dottorando non può risultare quello dell'alloggio CAS) per un periodo a medio-lungo termine.

6. LA PROSPETTIVA DI LUNGO PERIODO NELL'ACCOGLIENZA

I soggiorni temporanei possono avere un impatto molto positivo sul futuro dello/a Scholar; tuttavia, la durata limitata nel tempo pone non pochi dubbi sul loro futuro dopo la fine del progetto di ricerca. Molti/e Scholars non hanno ancora deciso cosa fare dopo la fine dell'assegno di ricerca o della borsa e la normativa italiana sull'immigrazione non apre a molte alternative, anche per l'Istituto che lo/a ha accolto. Per questo motivo è importante affrontare con lo/a Scholar le prospettive del suo futuro fin dal suo arrivo, in modo da poter valutare diverse opportunità per la transizione alla fase successiva. Anche se tornare nel proprio Paese d'origine può essere l'obiettivo ultimo, spesso gli/le Scholar non ne hanno le possibilità a causa del permanere dei rischi, perciò possono aver bisogno di cercare una nuova posizione per prolungare il periodo all'estero.

Potrebbe essere utile cercare di pianificare in anticipo il futuro degli/lle Scholar: un ruolo importante è svolto proprio dai/lle mentori, i/le quali possono suggerire modalità per cercare lavoro, anche al di fuori del mondo accademico, come i Centri per l'impiego e i servizi di traduzione o formazione linguistica. I/le mentor dovrebbero inoltre incoraggiare lo/a Scholar a discutere dei propri piani futuri con i/le referenti di SAR presso l'Ateneo ospitante, soprattutto riguardo alla situazione relativa alla sicurezza nel proprio Paese, alla possibilità di considerare borse di ricerca o offerte di lavoro (ed eventualmente quali e dove), alla situazione e al parere della famiglia, allo stato giuridico, per poter restare all'estero, alla possibilità di trasferirsi in un altro Stato o in un'altra città.

6.1 Tornare, prolungare o partire?

Se il ritorno nel Paese d'origine viene valutato come la migliore opzione per lo/a Scholar, ci sono alcuni aspetti su cui lo/a Scholar può essere aiutato dall'Istituzione ospitante, prima del rientro:

a) **Fare buon uso della visita**: lo/la Scholar può essere introdotto a nuove figure del suo settore scientifico, che possono essere utili anche una volta tornato/a nel proprio Paese, non solo per le sue future ricerche, ma anche nel caso si creassero nuove condizioni di pericolo;
b) **Lettere di referenze**: l'Ateneo, il Dipartimento, lo staff o i/le colleghi/e dell'Istituzione ospitante possono fornire lettere di referenze, specialmente se fanno riferimento alla ricerca svolta dallo/a Scholar e al suo ruolo nel Paese ospitante;
c) **Sviluppare piani di riserva**: è saggio preparare un piano alternativo nel caso in cui lo/a Scholar debba lasciare di nuovo il proprio Paese dopo il suo ritorno;
d) **Prolungare la visita**: in molti casi l'Istituzione ospitante non è in grado di rinnovare o prolungare il soggiorno dello/a Scholar, ma in alcuni casi in cui gli/le Scholar avevano chiesto di restare più a lungo, le strutture ospitanti hanno fornito una nuova lettera di invito e hanno fatto richiesta di estensione del Visto. Il prolungamento del soggiorno può essere discusso con la rete SAR locale, che può fornire ulteriori consigli e valutazioni a riguardo. È comunque consigliabile incoraggiare lo/a Scholar a perseguire più strade possibili, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, la richiesta di rinnovo o estensione del soggiorno possa fallire;
e) **Partire per un'altra Istituzione SAR**: gli/le Scholar che non possono ancora tornare nel proprio Paese possono trovare un'altra Istituzione SAR ospitante. Anche se un'ulteriore posizione non può essere garantita, molti/e Scholar SAR sono riusciti a trovare delle opportunità dopo la fine della loro visita. Per SAR è più efficace cercare ulteriori posizioni quando lo/a Scholar è coinvolto/a attivamente nella ricerca.

7. CONTATTI

Il documento nasce con la finalità di fungere da base, per raccogliere ulteriori esperienze, segnalazioni e per un suo continuo aggiornamento.

Di seguito si forniscono i contatti a cui segnalare eventuali suggerimenti, riflessioni, integrazioni, modifiche:

Gruppo di Lavoro "Accoglienza e Formazione"

Dott.ssa Carla Savastano - Università di Trieste - carla.savastano@amm.units.it

Dott.ssa Isolde Quadranti - Università di Verona - isolde.quadranti@univr.it

Dott.ssa Anna De Salvo - Università di Verona - anna.desalvo@univr.it

Si ringrazia, per i contributi inviati:
Alberto Baro, Francesca Bianchini, Anna De Salvo, Claudia Fiorani, Ester Gallo, Francesca Helm, Daniela Magrini, Anna Claudia Mosconi, Claudia Padovani, Isolde Quadranti, Carla Savastano.